CITTA' DI CATANZARO
Capoluogo della Regione Calabria

“REGOLAMENTO PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.69 del 26/05/2026

Testo coordinato ed integrato nell'Allegato A) a seguito di D.G.C. n.509 del 06 agosto 2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI
ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE
ARTICOLO 5 - DIREZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
ARTICOLO 6 - COMPETENZE
ARTICOLO 7 - SOGGETTI BENEFICIARI
ARTICOLO 8 - TIPOLOGIE DI GESTIONE, ASSEGNAZIONE E DI AFFIDAMENTO
ARTICOLO 9 - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO II – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA

CAPO I
ARTICOLO 10 - LE ASSEGNAZIONI IN USO
ARTICOLO 11 - CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI IN USO
ARTICOLO 12 - LE ASSEGNAZIONI IN USO STAGIONALE
ARTICOLO 13 - RINUNCIA ALLE ASSEGNAZIONI IN USO STAGIONALE
ARTICOLO 14 - LE ASSEGNAZIONI IN USO OCCASIONALE-TEMPORANEO
ARTICOLO 15 - DIVIETO DI SUB–CONCESSIONE IN USO
ARTICOLO 16 - SOSPENSIONE, REVOCA E PRECLUSIONI DELLE ASSEGNAZIONI IN USO

CAPO II
ARTICOLO 17 - TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ARTICOLO 18 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE

TITOLO III - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE INDIRETTA

CAPO I
ARTICOLO 19 - L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI DI IMPIANTI SPORTIVI
ARTICOLO 20 - FORMA E CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO
ARTICOLO 21 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI CON E SENZA RILEVANZA ECONOMICA
ARTICOLO 22 - AFFIDAMENTO PER L'AMMODERNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA COSTRUZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE
CAPO II
ARTICOLO 23 - DIVIETI
ARTICOLO 24 - REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI E PRECLUSIONI

TITOLO IV – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' NELL'USO E NELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI E/O AFFIDATARI DI IMPIANTI SPORTIVI
ARTICOLO 26 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ARTICOLO 27 - ATTREZZATURE, BENI MOBILI E OGGETTI SMARRITI
ARTICOLO 28 - RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE E/O COSE. OBBLIGHI ASSICURATIVI

ARTICOLO 29 - OBBLIGO DOTAZIONE DEFIBRILLATORI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ARTICOLO 30 - GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ARTICOLO 31 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA
ARTICOLO 32 - ATTIVITÀ COMMERCIALI

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33 - NORME DI RINVIO
ARTICOLO 34 - NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 35 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

ALLEGATI

A. ELENCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
I. NORME GENERALI DI UTILIZZO DELLE PALESTRE. DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
II. NORME GENERALI DI UTILIZZO DEL CAMPO SCUOLA "PIETRO MENNEA" E DELLE PISTE DI ATLETICA LEGGERA IN GESTIONE DIRETTA
III. NORME GENERALI DI UTILIZZO DEI CAMPI DI TENNIS IN GESTIONE DIRETTA
IV. NORME GENERALI DI UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE IN GESTIONE DIRETTA
V. NORME GENERALI DI UTILIZZO DEI BOCCIODROMI E DEI CAMPI DI BOCCE COMUNALI IN GESTIONE DIRETTA
VI. NORME GENERALI DI UTILIZZO DEL PALACORVO PER MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE IN GESTIONE DIRETTA
VII. NORME GENERALI DI UTILIZZO DELLO STADIO "NICOLA CERAVOLO" IN GESTIONE DIRETTA
VIII. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1. Con il presente Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali (di seguito il Regolamento) il Comune di Catanzaro:

- tende a dare piena attuazione alle disposizioni di cui alla Legge regionale della Regione Calabria del 22 novembre 2010, n. 28 - "*Norme in materia di sport nella Regione Calabria*" - e ss.mm.ii.;
- in applicazione dell'articolo 33 della Costituzione, riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, anche quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;
- promuove lo sport e le attività motorie in genere, riconoscendo nelle stesse una peculiare funzione di pubblica utilità e di pubblico interesse, ovvero:
  - ✓ di crescita psicofisica armoniosa e sana della persona, dilatando il concetto di benessere in ogni fase dell'esistenza, dall'infanzia fino alla terza età;
  - ✓ di prevenzione sanitaria, nel prevenire e nel contrastare mali e patologie, particolarmente quelle riconducibili a scorretti stili di vita, oggi in costante e preoccupante incremento;
  - ✓ di prevenzione sociale, agendo specificatamente sull'inclusione e sulla coesione sociale;
  - ✓ formativa, di educazione alla democrazia, alla partecipazione attiva, al rispetto delle regole, al rispetto dell'altro, all'assunzione in prima persona di responsabilità;
- promuove e tutela la diffusione dell'educazione sportiva, ricreativa e culturale di tutte le classi sociali e di tutte le fasce di età, garantendone l'accessibilità e soddisfacendo gli interessi generali dei cittadini, in conformità ai dettami delle normative locali, regionali e statali vigenti;
- consente ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano, incentivando la pratica sportiva per i minori, le donne, gli anziani ed i cittadini con disabilità;
- promuove e valorizza le realtà sportive esistenti sul territorio comunale;
- salvaguarda e migliora il patrimonio comunale destinato alle attività sportive;
- armonizza lo svolgimento delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-ricreative ed amatoriali;

2. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle normative vigenti, le forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, ivi inclusi quelli scolastici o di altri Enti Pubblici o privati, se rientranti nella competenza del Comune di Catanzaro, al fine di perseguire gli interessi generali della collettività.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

a) per ***Comune, Amministrazione Comunale o Assessorato, Settore Sport:*** s'intendono, rispettivamente, il Comune di Catanzaro, l'Amministrazione Comunale di Catanzaro, l'Assessorato allo Sport del Comune di Catanzaro, il Settore Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili del Comune di Catanzaro;

b) per ***Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)***: l'Ente pubblico con autorità di disciplina, regolazione e gestione cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, promuovendo la massima diffusione della pratica sportiva. È definito la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ed è emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO);

c) per ***Comitato Italiano Paralimpico (CIP)***: l'Ente Pubblico riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale (CPI), che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

d) per ***Federazione Sportiva Nazionale (FSN)***: l'associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato, costituita dalle società, dalle associazioni sportive e, in alcuni casi, anche dai singoli tesserati, riconosciuta dal CONI e dalla rispettiva Federazione Sportiva Internazionale, al fine di promuovere e disciplinare un'attività sportiva e tutti gli aspetti ad essa connessi;

e) per ***Disciplina Sportiva Associata (DSA)***: l'organizzazione sportiva nazionale, federata al CONI, priva dei requisiti per il riconoscimento quale FSN, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;
f) per ***Organismi Sportivi Paralimpici (OSP)***: le organizzazioni sportive nazionali (FSP-DSP e/o FSN-DSA che svolgono attività paralimpica) riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) poste al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;
g) per ***Ente di Promozione Sportiva (EPS)***: l'organismo sportivo che opera nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, non agonistiche, anche a tutela delle minoranze linguistiche;
h) per ***Associazione o Società Sportiva Dilettantistica (ASD/SSD)***: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale e/o ad una Disciplina Sportiva Associata e/o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
i) per ***Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD)***: il Registro istituito presso il Dipartimento per lo Sport, al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata e/o di un Ente di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
j) per ***Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)***: il Registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli Enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti. L'iscrizione al RUNTS consente di acquisire la qualifica di ETS o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
k) per ***Norme in materia di impiantistica sportiva***: la normativa vigente adottata dal legislatore nazionale, regionale e/o sportivo in materia di impiantistica sportiva;
l) per ***Impianto Sportivo***: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di sport e/o di discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, nonché preposta ad accogliere eventi extrasportivi, comprensiva di uno o più spazi destinati ad attività dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
m) per ***Impianti aventi rilevanza economica***: strutture la cui gestione, per dimensioni e bacino di utenza, è remunerativa oppure potenzialmente remunerativa e quindi in grado di produrre reddito;
n) per ***Impianti privi di rilevanza economica***: strutture il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, nonché quando i servizi sportivi sono assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività;
o) per ***Attività fisica o attività motoria***: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;
p) per ***Sport***: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli (Carta Europea dello Sport - art. 2 - Consiglio d'Europa, 1992) in base alle classificazioni previste degli organismi nazionali e internazionali che lo disciplinano;
q) per ***Attività sportiva:*** s'intende la pratica di uno sport o di una disciplina sportiva sia a livello agonistico sia a livello non competitivo, amatoriale, ludico-ricreativo, educativo, rieducativo, formativo;
r) per ***Settore dilettantistico***: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;

s) per ***Settore professionistico***: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;
t) per ***Settore giovanile***: il settore riconosciuto come tale dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli altri organismi sportivi competenti (ad es. Leghe. Comitati, Delegazioni), per l'organizzazione e lo svolgimento di attività agonistica tra giovani di ambo i sessi nonché per finalità tecniche, didattiche e formative;
u) per ***Assegnazione in uso***: il provvedimento con il quale il Comune di Catanzaro autorizza l'uso di un impianto sportivo – in modo occasionale-temporaneo o stagionale (orientativamente tra il 1° settembre ed il 30 giugno) – per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
v) per ***Assegnatario***: s'intende il soggetto autorizzato dal Comune di Catanzaro al solo uso occasionale-temporaneo o stagionale dell'impianto sportivo;
w) per ***Gestione dell'impianto sportivo***: l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva;
x) per ***Affidamento in gestione***: il rapporto nel quale, all'esito di apposita procedura ad evidenza pubblica o nel rispetto delle forme di cui alla normativa vigente, si verifica a favore dell'affidatario una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell'Amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio;
y) per ***Affidatario***: s'intende il soggetto al quale il Comune di Catanzaro ha affidato la gestione di uno o più impianti sportivi;
z) per ***Utenti sportivi***: sono tutti coloro, persone fisiche e/o persone giuridiche, che utilizzano o gestiscono, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo (c.d. utilizzatori);
aa) per ***Manifestazione***: s'intende l'evento sportivo o extrasportivo (spettacoli, concerti, eventi politici, sindacali, religiosi, etc.) rientrante tra le attività occasionali/temporanee che, nel rispetto della normativa vigente, è realizzabile all'interno di un impianto sportivo.

ARTICOLO 3 – CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. La classificazione degli impianti sportivi di proprietà comunale, ai fini della disciplina del loro uso e della loro gestione, è effettuata sulla base della destinazione d'uso prevalente, in conformità alle normative nazionali in materia di impiantistica sportiva. Gli impianti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) impianti sportivi agonistici (**Tipologia A**)**.** Si tratta di impianti progettati e omologati per ospitare competizioni ufficiali, campionati e manifestazioni sportive federali (internazionali, nazionali, regionali e locali), nonché le attività di preparazione agonistica ad esse correlate. Tali strutture devono essere conformi ai regolamenti tecnici e di omologazione approvati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) e dal CONI, sia per quanto riguarda le caratteristiche dimensionali e costruttive sia per le attrezzature fisse e mobili, ivi presenti;

b) impianti sportivi di esercizio (**Tipologia B**)**.** Rientrano in tale categoria gli impianti finalizzati prevalentemente allo svolgimento di attività non agonistica, ricreativa, ludico-motoria formativa e propedeutica, incluso l'avviamento alla pratica sportiva e le attività promosse dagli EPS nonché le attività e le competizioni relative al settore giovanile, in considerazione della loro preminente finalità formativa e propedeutica. In via esemplificativa, possono rientrare nella presente Tipologia le palestre e i campi da gioco non omologati per l'attività agonistica di alto livello, compresi quelli ubicati all'interno di Istituti Scolastici;

c) impianti sportivi complementari (**Tipologia C**)**.** Sono le strutture di base a carattere territoriale, destinate ad attività fisico-motorie aventi finalità ludico-ricreative, di benessere psico-fisico e di socializzazione. Questi impianti non sono destinati all'attività agonistica organizzata e possono essere messi a disposizione della cittadinanza per il libero utilizzo o essere affidati per la loro gestione e valorizzazione. È fatta salva la possibilità, previa specifica e motivata autorizzazione da parte del Settore competente e nel rispetto delle normative vigenti in materia di

sicurezza, di consentire l'utilizzo occasionale di tali impianti per eventi, anche agonistici, a carattere promozionale e/o di rilievo sociale.

2. La classificazione degli impianti sportivi di proprietà comunale tiene conto dell'attuale stato di conservazione e dell'utilizzo degli stessi da parte dell'utenza sportiva, nonché delle potenzialità di ciascun impianto a produrre reddito attraverso il loro uso o gestione.

3. La Giunta Comunale definisce i criteri generali per l'attribuzione della rilevanza economica o meno degli impianti sportivi e, in caso di costruzione di nuovi o di ammodernamento e ricostruzione di quelli esistenti, integra e/o modifica gli elenchi degli impianti sportivi di cui alle Tipologie A), B), e C) dell'Allegato A del presente Regolamento.

ARTICOLO 4 – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE

In relazione alle finalità di cui all'articolo 1, sono considerate attività di pubblico interesse:

- le attività sportivo-didattiche, ricreative e sociali per la cittadinanza;
- le attività sportive scolastiche;
- le attività sportive formative, ricreative e ludico-motorie a favore dell'infanzia, dei pre-adolescenti e adolescenti;
- le attività agonistiche relative a campionati, tornei, gare, partite, concorsi, manifestazioni ed ogni altro evento comunque denominato purché organizzate da organismi riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- le attività sportive, ricreative e ludico-motorie per anziani e diversamente abili;
- le attività ricreative e sociali nell'ambito dello sport;
- gli eventi e spettacoli di interesse turistico-culturale, religioso e di intrattenimento.

ARTICOLO 5 - DIREZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

1. La direzione amministrativa degli impianti sportivi comunali è di competenza del Settore Sport del Comune di Catanzaro ed avviene ai sensi del presente Regolamento.

2. Al fine di dare attuazione alle attività di cui all'articolo precedente, annualmente il Settore Sport, con apposito Avviso pubblico, e relativamente agli impianti ritenuti disponibili e agibili dai Settori competenti, provvede:

a) ad individuare gli impianti sportivi, di cui all'articolo 3 e all'Allegato A, che possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività sportiva agonistica e non, nonché attività motoria, ricreativa e sociale da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 7;
b) ad individuare e programmare le fasce temporali di utilizzo di ogni impianto, prendendo in considerazione le attività scolastiche, le attività di base e gli allenamenti, le gare dell'attività agonistica, le attività delle aggregazioni spontanee sportive nonché le attività organizzate dall'Amministrazione Comunale;
c) ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli impianti sportivi, a valutare in primo luogo l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.

3. Per quanto attiene alla gestione degli impianti sportivi affidati a terzi, il competente organo politico individua, con apposito atto il Settore deputato a curarne l'iter amministrativo. Il Settore Comunale designato avvierà apposita procedura ai sensi della normativa vigente in materia e nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e, in ogni caso, in ossequio ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

4. Nelle ipotesi di cessazione della validità e dell'efficacia dei contratti di affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi di cui al precedente comma, anche prima della loro naturale scadenza, nelle more di un'eventuale nuova procedura di affidamento, rientrando gli impianti sportivi nella disponibilità dell'Amministrazione, il competente Settore designato dall'organo politico valuterà se avviare una nuova procedura di affidamento degli stessi, o, alternativamente, se affidarli temporaneamente in gestione diretta al Settore Sport, secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento e relativi Allegati e sempre che l'Amministrazione Comunale sia in possesso delle risorse economiche ed umane per garantirne un uso regolare e corretto. In tali ipotesi, ogni onere

relativo alla manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo (servizi di pulizia, utenze, etc.) ricadrà in capo all'Ente proprietario.

ARTICOLO 6 – COMPETENZE

1. Appartiene alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale:
   a) approvare il presente Regolamento e le sue modifiche;
   b) approvare, con il presente Regolamento, la classificazione generale degli impianti sportivi comunali, anche quelli di nuova costruzione o acquisizione;
   c) definire, con il presente Regolamento e con separati atti di indirizzo, i criteri generali per la determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, lasciando alla Giunta Comunale il compito di stabilirne l'entità specifica.
2. Appartiene alla competenza della Giunta Comunale:
   a) modificare la classificazione degli impianti sportivi esistenti quando ciò si renda opportuno;
   b) definire le modalità per l'assegnazione in uso o per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, individuando, in tale seconda ipotesi, con apposito atto, il Settore deputato a curarne l'*iter* amministrativo;
   c) provvedere, a seguito di apposita istruttoria tecnica, ad approvare le opere di miglioria e di manutenzione straordinaria;
   d) stabilire, secondo gli indirizzi generali adottati dal Consiglio Comunale e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, l'entità delle tariffe per l'assegnazione in uso degli impianti sportivi del Comune di Catanzaro e provvedere ai loro successivi adeguamenti;
   e) individuare ulteriori criteri, rispetto a quelli stabiliti dalla normativa nazionale e/o regionale, circa le modalità per l'affidamento degli impianti sportivi;
   f) stabilire gli elementi essenziali dei contratti tra Comune ed organismi di gestione in ordine all'assegnazione in uso ed alle forme di affidamento in gestione a terzi dell'impianto prescelto;
   g) stabilire eventuali clausole essenziali aggiuntive comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
   h) svolgere ogni altra funzione specifica prevista dalla regolamentazione comunale e dalla normativa statale vigente.

ARTICOLO 7 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari degli impianti sportivi comunali sono:
   - le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) iscritte al RNASD;
   - gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP (FSN-P, DSA-P, EPS-P, Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello Stato e dei Vigili del Fuoco e Gruppi sportivi militari della Difesa, Associazioni Benemerite) e rispettive articolazioni territoriali se istituite (Comitati regionali, Delegazioni provinciali, Fiduciari locali);
   - gli Istituti o Istituzioni scolastiche, le associazioni sportive studentesche e/o i gruppi sportivi scolastici;
   - le associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, sociali;
   - le associazioni e società del Terzo settore iscritte al RUNTS;
   - ogni altro organismo associativo, senza scopo di lucro, che persegue finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e dell'aggregazione sociale;
   - persone singole (privati cittadini) o aggregate anche in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) per lo svolgimento di attività sportive (solo nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato);
   - Enti pubblici ed Enti ecclesiastici.
2. I soggetti di cui al comma precedente, aventi sede e/o residenti all'interno del territorio comunale da almeno 2 anni dalla data di presentazione delle istanze di assegnazione in uso, hanno preminenza alla fruizione degli impianti sportivi comunali rispetto a coloro che, in ordine di successiva priorità:
   a) vi risiedono da meno tempo;
   b) risiedono al di fuori del Comune di Catanzaro.

3. Potranno beneficiare delle strutture sportive comunali le società sportive professionistiche nonché le realtà associative, comunque denominate, aventi finalità lucrative, purché svolgano attività di pubblico interesse.

ARTICOLO 8 – TIPOLOGIE DI GESTIONE, ASSEGNAZIONE E DI AFFIDAMENTO

1. Il Comune gestisce gli impianti sportivi di sua proprietà nei seguenti modi:
   a) Gestione diretta, tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli impianti, delle risorse economiche ed umane a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire, di competenza del Settore Sport;
   b) Gestione indiretta, mediante affidamento della gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi individuati con le procedure previste dalla normativa vigente applicabile ai casi di specie, di competenza del Settore comunale individuato, con apposito atto, dal competente organo politico.
2. Per l'utilizzo degli impianti sportivi in gestione diretta, sono previste le seguenti fattispecie:
   - ***assegnazione in uso stagionale***: intendendo per stagionale il periodo ricompreso orientativamente tra il 1° settembre ed il 30 giugno di ciascun anno, il Comune, per il tramite del Settore Sport, quale gestore diretto dell'impianto, concede ai soggetti richiedenti, ricompresi tra quelli indicati all'articolo 7, l'utilizzo di spazi (anche attrezzati, ove presenti) all'interno di un impianto sportivo di cui alla Tipologia A), B) e C), suddiviso in fasce orarie, per lo svolgimento di un'attività di cui all'articolo 4;
   - ***assegnazione in uso occasionale-temporaneo***: il Comune, per il tramite del Settore Sport, quale gestore diretto dell'impianto, concede in modo occasionale-temporaneo, ai soggetti richiedenti, ricompresi tra quelli indicati all'articolo 7, l'utilizzo di spazi (anche attrezzati, ove presenti) all'interno di un impianto sportivo di cui alla Tipologia A), B) e C), in uso giornaliero o in base alla fascia oraria d'interesse, per lo svolgimento di un'attività di cui all'articolo 4;
3. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, gestiti in via diretta, è previsto il pagamento di tariffe d'uso, nei modi e termini di cui al presente Regolamento.
4. I provvedimenti amministrativi relativi alle assegnazioni in uso dovranno indicare specificatamente le modalità gestionali (tariffe, orari, priorità, responsabile della sicurezza, categorie di utenti, accessi a terzi, presidio sanitario, etc.) che garantiscano comunque il profilo pubblico dell'impianto.
5. La gestione indiretta degli impianti sportivi comunali avverrà, invece, mediante opportuna procedura amministrativa, individuata dal Settore comunale all'uopo designato dal competente organo politico, nel rispetto della normativa vigente - a titolo esemplificativo e non esaustivo: affidamento in concessione della gestione; affidamento per l'ammodernamento, la riqualificazione, la costruzione e successiva gestione -, previa effettuazione di accurata analisi economico-finanziaria, che dovrà tenere conto delle caratteristiche connotanti gli impianti sportivi da affidare a terzi (con stima approssimativa dei costi e dei ricavi prospettici di gestione) e dei potenziali bacini d'utenza, in relazione al territorio ove gli stessi sono collocati.
6. Il Comune e gli Affidatari - ove previsto dagli atti amministrativi, prodromici ai conseguenti affidamenti/assegnazioni - devono garantire l'accesso ad ogni impianto sportivo e l'uso a tutti i cittadini, tesserati o meno ad una società o associazione sportiva diversa dall'assegnatario e/o dall'affidatario, regolarizzandone l'utilizzo negli avvisi di gara o nelle convenzioni.

ARTICOLO 9 - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. All'interno di ogni impianto sportivo comunale reso disponibile e per il quale il Settore tecnico del Comune o altro Settore o Autorità competente non ne abbia precluso formalmente l'utilizzo, potranno svolgersi tutte le attività di pubblico interesse, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, purché compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e/o conformi alla vigente normativa in materia di impiantistica sportiva.
2. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'assegnazione in uso è stata accordata. Non è consentito introdurre attrezzi, o svolgere attività sportive che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, o che possano arrecare danni alle attrezzature ivi presenti. L'utilizzatore dell'impianto risponde dei danni eventualmente

provocati alla struttura, agli spazi e locali annessi (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), ai beni e alle apparecchiature installate.
3. Il mancato rispetto del Regolamento o delle disposizioni impartite dall'Amministrazione può comportare la decadenza della concessione degli spazi o delle fasce orarie e l'esclusione dalla partecipazione ai successivi bandi.
4. Le manifestazioni non devono essere interrotte dall'utilizzatore del turno successivo, qualora la durata della competizione sia superiore all'orario assegnato. Sarà cura degli utilizzatori comunicare il calendario delle gare agli altri concessionari al fine di poter organizzare l'attività sportiva senza creare disagi. E' beninteso che chi organizza le competizioni deve limitare il più possibile il crearsi di tali situazioni.
5. L'Amministrazione, per il tramite del Settore competente o dei propri rappresentanti, si riserva in ogni momento il controllo di tutti gli impianti sportivi assegnati in uso al fine di verificare la corrispondenza fra le assegnazioni effettuate ed il loro corretto utilizzo da parte degli utilizzatori dell'impianto nonché il buono stato manutentivo. Per gli impianti di cui alla Tipologia B), tale attività viene effettuata anche di concerto con il Dirigente Scolastico.
6. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi, furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti o da terzi né per eventuali danni materiali derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse all'utilizzatore dell'impianto.
7. All'interno degli impianti sportivi comunali è possibile svolgere anche manifestazioni extrasportive, previa acquisizione di ogni provvedimento autorizzatorio ed il parere favorevole delle Autorità competenti.

TITOLO II – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA

CAPO I

ARTICOLO 10 – LE ASSEGNAZIONI IN USO

1. Il Settore Sport provvede alla direzione amministrativa nonché alla programmazione ed all'assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Ente per le attività di promozione e di avviamento alla pratica sportiva, per le sedute di allenamento, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni, con apposito Avviso pubblico, valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
2. L'uso degli impianti rientranti nella Tipologia B) è riservato alle scuole nelle fasce orarie curricolari ed extra-curricolari, orientativamente fino alle ore 17.00 e comunque fino massimo alle ore 18.00. Pertanto, al di fuori di tali orari, e in qualunque altro periodo di sospensione delle attività didattiche o nel periodo estivo, gli impianti scolastici possono essere destinati "*ad attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile*" nonché ad "*iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose*", ai sensi dell'art. 12 della Legge n.517/1977 e dell'art. 96 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. L'assegnazione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nell'atto autorizzatorio. Con tale provvedimento, l'assegnatario assume, nei giorni e nelle ore concessi, la responsabilità civile, nonché quella penale ove, nell'ambito delle attività esercitate, si verificassero situazioni illecite, con ciò esonerando l'Amministrazione concedente da ogni conseguente pregiudizio o danno.

ARTICOLO 11 – CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI IN USO

1. Nell'assegnare annualmente gli spazi e le fasce orarie, il Settore Sport, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, segue i seguenti principi:
   a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini ed il suo massimo utilizzo;
   b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle associazioni ed alle società sportive spazi idonei allo svolgimento di gare e allenamenti;
   c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
   d) favorire le attività a supporto dei soggetti deboli o svantaggiati;
   e) garantire lo sviluppo delle attività motorie e la promozione dello sport tra i giovani;
   f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad un'eccessiva frammentazione;
   g) privilegiare nell'assegnazione i soggetti aventi sede nel territorio del Comune di Catanzaro e, in via residuale, le realtà aventi sede nei comuni confinanti e, a seguire, quelli con sede nella Provincia e quindi nella Regione.
2. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, il provvedimento di assegnazione verrà adottato dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i criteri di cui all'Allegato VIII del presente Regolamento, tenuto conto della tipologia di impianto prescelto.
3. Nei limiti del possibile le assegnazioni verranno rilasciate cercando di concentrare allenamenti e partite o gare nel medesimo impianto.
4. Lo svolgimento delle partite dei campionati federali e la realizzazione di manifestazioni, sportive e non, comunque denominate (Trofeo, Torneo, Concorso, Spettacolo, Concerto, etc.), avranno la priorità sugli allenamenti.

5. Se nel giorno o nei giorni indicati nella domanda di uso occasionale-temporaneo di un impianto sportivo sono calendarizzate partite o gare di campionato, il Settore Sport può dare prevalenza alla manifestazione sportiva o extrasportiva purché l'iniziativa abbia ad oggetto la realizzazione di attività di pubblico interesse ed abbia risvolti socio-economici tangibili per la Città di Catanzaro, anche in ordine al turismo c.d. sportivo. In tali ipotesi, è ragionevole che il richiedente presenti la domanda in anticipo e comunque nei termini di cui al successivo articolo 15, in modo tale che il Settore Sport possa adottare ogni opportuno e conseguente provvedimento amministrativo in merito. Le domande che perverranno oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione, fatta salva la disponibilità dell'impianto prescelto, nelle date indicate, per lo svolgimento della manifestazione.
6. Se pervengono più domande per l'uso occasionale-temporaneo di uno stesso impianto, nei medesimi giorni, il Settore Sport, a parità di condizioni e di punteggio, di cui all'Allegato VIII, assegnerà la struttura in base all'ordine temporale di ricezione delle stesse, proponendo al soggetto non assegnatario, un'eventuale struttura alternativa disponibile, salvo diversa concertazione tra le parti.
7. Le partite o gare di campionato relative all'attività agonistica, del Settore adulti e del Settore giovanile, devono essere preferibilmente calendarizzate nelle giornate di sabato e domenica o, in alternativa, durante i turni di allenamento del soggetto richiedente, se assegnatario in uso stagionale dell'impianto, così da non pregiudicare le attività degli altri utilizzatori.
8. Laddove l'applicazione dei suddetti criteri sia tale da non garantire il perseguimento dei principi di cui all'articolo 1, e, in particolare, sia tale da compromettere la più ampia fruizione degli impianti sportivi, il Settore Sport può motivatamente derogare agli stessi, in misura residuale rispetto agli spazi totali disponibili.
9. Tutte le richieste di assegnazione, se inoltrate correttamente nei termini e secondo le modalità di cui al presente Regolamento e dei relativi successivi Avvisi pubblici, verranno soddisfatte compatibilmente con gli spazi disponibili. Qualora detti spazi, invece, non siano sufficienti, le assegnazioni saranno ridotte in misura proporzionale.
10. Le domande presentate oltre i termini saranno valutate in ordine cronologico, in base alla data di protocollo, e soltanto in presenza di eventuali spazi residuali.
11. Le attività di allestimento per la realizzazione di una manifestazione a carattere occasionale-temporaneo non potranno pregiudicare le partite di campionato e gli allenamenti dei soggetti assegnatari dell'impianto, salvo che le operazioni da effettuarsi, rispetto al tempo necessario all'organizzatore, siano talmente complesse e gravose da pregiudicare la sicurezza all'interno della struttura e l'incolumità degli utenti nonché il regolare svolgimento della manifestazione.
12. Le assegnazioni in uso stagionale o occasionale-temporaneo degli impianti sportivi verranno disposte dal Settore Sport, in assenza di motivi ostativi eventualmente comunicati dai competenti Settori tecnici del Comune.

ARTICOLO 12 – LE ASSEGNAZIONI IN USO STAGIONALE

1. Intendendo per stagionale il periodo ricompreso orientativamente tra il 1° settembre ed il 30 giugno, i soggetti di cui all'articolo 7 che intendono richiedere l'utilizzo stagionale di uno o più turni in uno o più impianti sportivi devono presentare apposita domanda al Settore Sport, secondo le disposizioni del presente Regolamento e nei termini e con le modalità indicate nei relativi Avvisi pubblici.
2. Le domande che perverranno oltre i termini indicati nei relativi Avvisi pubblici verranno prese in considerazione solo in via residuale, per l'assegnazione di quelle fasce orarie rimaste, eventualmente, disponibili. In presenza di più richieste per lo stesso impianto e per la medesima fascia oraria, il Settore Sport, a parità di condizioni e di punteggio, di cui all'Allegato VIII, potrà assegnare gli spazi e le fasce orarie in base all'ordine temporale di presentazione delle richieste, proponendo ai soggetti non assegnatari, eventuali strutture alternative disponibili, salvo diversa concertazione tra le parti.
3. E' possibile richiedere l'utilizzo delle strutture sportive anche al di fuori del periodo stagionale sopra indicato, motivandolo.

ARTICOLO 13 - RINUNCIA ALLE ASSEGNAZIONI IN USO STAGIONALE

a) 1. Le assegnazioni in uso stagionale possono essere oggetto di rinuncia. In tal caso: se la rinuncia interviene prima della data di utilizzo dell'impianto sportivo prescelto, il ticket precedentemente corrisposto sarà interamente rimborsato;
b) se, invece, la rinuncia interviene dopo il primo giorno di utilizzo, l'Amministrazione Comunale è tenuta a trattenere, a titolo di penale, l'importo del ticket calcolato fino alla scadenza del mese successivo al giorno della rinuncia ed a rimborsare il residuo del rateo già corrisposto.

2. Gli spazi e le fasce orarie nuovamente disponibili saranno comunicati dal Settore Sport ai soggetti assegnatari del medesimo impianto, i quali dovranno manifestare il loro eventuale interesse all'assegnazione. In mancanza, il medesimo Settore provvederà a comunicare agli assegnatari degli altri impianti sportivi comunali la sopravvenuta disponibilità di tali spazi e fasce orarie. In via residuale, sarà aperto nuovo Avviso pubblico.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, l'assegnazione sarà effettuata dal Settore Sport secondo quanto previsto dall'articolo 11 e dall'Allegato VIII.

ARTICOLO 14 – LE ASSEGNAZIONI IN USO OCCASIONALE-TEMPORANEO

1. Le domande per le assegnazioni in uso occasionale-temporaneo devono pervenire preferibilmente 30 giorni prima della data dell'evento, presentando apposita domanda al Settore Sport, secondo le disposizioni del presente Regolamento e nei termini e con le modalità indicate nei relativi Avvisi pubblici.
2. Il Settore Sport darà tempestiva comunicazione agli assegnatari in uso stagionale della temporanea sospensione delle attività, laddove possibile.
3. Il provvedimento autorizzatorio può essere rilasciato dal Settore Sport entro l'inizio della manifestazione.
4. L'eventuale rinuncia potrà essere comunicata fino a 7 giorni lavorativi antecedenti l'inizio dell'evento. In difetto, il pagamento del ticket effettuato non sarà rimborsato né potrà essere oggetto di compensazione.
5. I richiedenti devono osservare il presente Regolamento e relativi Allegati e gli obblighi da essi derivanti.
6. Per le manifestazioni extrasportive (concerti, spettacoli, etc.) con affluenza di pubblico o che prevedono l'installazione di strutture anche mobili, il soggetto richiedente deve dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalla normativa vigente in materia di pubblico spettacolo. Il Comune può altresì subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'uso degli impianti richiesti, ove idonei allo scopo, alla presentazione di una congrua polizza assicurativa. Nessun onere connesso all'organizzazione della manifestazione potrà essere accollato al Comune, salvo esplicita delibera di Giunta.

ARTICOLO 15 - DIVIETO DI SUB–CONCESSIONE IN USO

1. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo gli assegnatari possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, di un impianto sportivo comunale a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'assegnazione d'uso ottenuta.
2. Gli impianti sportivi dovranno essere utilizzati unicamente dagli assegnatari ed esclusivamente nei giorni di calendario e nelle fasce orarie indicate. Sono consentiti scambi di turno tra assegnatari del medesimo impianto, previa richiesta al Settore Sport e nulla osta rilasciato dal medesimo Settore e pagamento dell'eventuale differenza dell'importo del ticket dovuto.

ARTICOLO 16 – SOSPENSIONE, REVOCA E PRECLUSIONI DELLE ASSEGNAZIONI IN USO

1. Il Settore Sport può sospendere temporaneamente le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico interesse e/o per ragioni tecniche contingenti, per l'esecuzione di interventi di manutenzione urgenti ed improrogabili sugli impianti sportivi, nonché per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, senza che ciò possa comportare alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
2. In tali situazioni, il Settore Sport proporrà all'interessato un impianto sportivo idoneo e disponibile all'utilizzo (se presente), tenuto conto dell'attività praticata.

3. La sospensione verrà comunicata agli utilizzatori degli impianti, ove le circostanze lo consentano, con congruo anticipo.
4. Nelle ipotesi di sospensione di cui al primo comma, gli assegnatari si vedranno rimborsare o compensare dal Comune il corrispondente importo del ticket corrisposto e non fruito o fruito solo in parte.
5. Il Settore Sport, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e/o contenute nell'Avviso pubblico e/o nell'atto autorizzatorio, può sospendere temporaneamente l'assegnazione in uso, oppure, nei casi più gravi, disporne la revoca , senza possibilità per l'autore dell'infrazione di richiedere, in entrambe le ipotesi, la restituzione del ticket già corrisposto e non fruito né qualsivoglia tipologia di rimborso.
6. Per garantire la correttezza e la regolarità delle procedure di assegnazione, non possono presentare domanda di assegnazione in uso (occasionale-temporaneo o stagionale) o per l'affidamento in gestione di un impianto sportivo i seguenti soggetti:

a) coloro che risultino morosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale e che non abbiano regolarizzato la propria posizione debitoria. La morosità si considera regolarizzata nel caso in cui il soggetto abbia concordato un piano di rientro con il Settore competente e risulti in regola con il pagamento delle rate previste al momento della presentazione della domanda;
b) soggetti di nuova costituzione che siano evidentemente riconducibili a soggetti che, in occasione di precedenti assegnazioni in uso o affidamenti in gestione, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto e risultino morosi nei confronti del Comune.

CAPO II

ARTICOLO 17 – TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Le tariffe sono determinate e approvate dalla Giunta Comunale secondo i criteri generali indicati dal Consiglio Comunale, tenuto conto:

- dei costi gestionali degli impianti che almeno in quota parte devono essere coperti dalle tariffe, in particolare, tenuto conto delle fluttuazioni, in aumento o in diminuzione, dei costi delle utenze per l'energia elettrica, per il gas naturale, per i consumi di acqua, per il teleriscaldamento o altri beni di consumo, garantendo almeno in parte l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente;
- dell'utilizzo degli spazi assegnati;
- dei servizi di pulizia riguardo agli impianti di Tipologia A) e C) in gestione diretta;
- dei servizi di portierato e custodia;
- delle piccole manutenzioni di funzionamento;
- della tipologia e dell'importanza dell'impianto assegnato (es. se idoneo all'attività agonistica);
- della maggiore o minore redditività delle iniziative poste in essere (es. ingresso gratuito o a pagamento);
- della fascia oraria prescelta (prima o dopo le h.18:00 orario invernale – prima o dopo le h.20:00 orario estivo);
- del periodo d'uso;
- della tipologia di attività d'uso (se per allestimento, attività del settore giovanile o adulti, attività sportivo-scolastica, eventi professionistici o dilettantistici, spettacoli o concerti, etc.);

2. Le tariffe si differenziano in:

- orarie (es. per gli allenamenti);
- forfettarie o a prestazione (es. per lo svolgimento di gare, partite, eventi, spettacoli).

3. Per le attività sportive svolte nell'ambito scolastico dalle scuole pubbliche del territorio comunale, per quelle in favore delle persone diversamente abili o per quelle organizzate dagli Enti Ecclesiastici e dall'Amministrazione Comunale, l'utilizzo dell'impianto è a titolo gratuito, compatibilmente con le attività già programmate.
4. Per manifestazioni che rivestono particolare interesse per la Città, a carattere sportivo culturale, turistico o di beneficenza, la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco o dell'Assessore delegato

alla promozione dello sport, si riserva la facoltà di decidere di volta in volta la possibilità di riduzione delle tariffe.
5. Per qualsiasi tipo di manifestazione sportiva con format a partecipazione mista, prevedente, in via esemplificativa e non esaustiva, lo svolgimento di un Torneo con partite giovanili e gare tra adulti e/o anche gare promiscue, si applicheranno le tariffe del Settore adulti ridotte del 30%, fatta salva ogni ulteriore decisione adottata dall'Amministrazione Comunale diretta ad una maggiore riduzione del ticket dovuto, nei modi di cui al precedente comma 4.

ARTICOLO 18 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE
1. Per le assegnazioni d'uso degli impianti sportivi comunali, stagionale e occasionale-temporaneo, è dovuto da parte degli utenti il pagamento anticipato delle tariffe. Il pagamento del ticket è condizione indispensabile al rilascio del provvedimento autorizzatorio-concessorio.
2. Il pagamento del ticket in favore del Comune da parte degli utilizzatori stagionali può essere frazionato in due rate anticipate, di cui la prima, a titolo di acconto, entro il 31 agosto (periodo 1° settembre - 1° gennaio), e la seconda, a titolo di saldo, entro il 1° gennaio (periodo 2 gennaio - 30 giugno), fatti salvi eventuali ulteriori o diversi frazionamenti che possono essere concessi dal Settore Sport, tenuto conto dell'entità del ticket dovuto o della tipologia di utilizzo dell'impianto richiesto (es. per lo svolgimento di tutte le partite o gare federali di campionato calendarizzate dai competenti Organismi sportivi con apposito Comunicato Ufficiale).
3. Il mancato pagamento del ticket nei termini di cui sopra determinerà la costituzione in mora dell'assegnatario nei confronti dell'Ente nonché la sospensione delle attività. Qualora l'assegnatario non provveda al pagamento del dovuto entro 7 giorni dalla scadenza, il Settore Sport disporrà la revoca dell'assegnazione già concessa con immediata interruzione delle attività in qualsiasi impianto per il quale il soggetto moroso risulti assegnatario con avvio del procedimento di riscossione coattiva. In ogni caso, quest'ultimo, finché non salderà il proprio debito, non potrà usufruire degli impianti sportivi comunali né partecipare ai successivi bandi pubblicati in materia, salvo quanto previsto all'articolo 16 del presente Regolamento.
4. E' ammessa la compensazione del credito maturato durante la stagione sportiva corrente o all'esito della stessa, a valere anche per il successivo anno sportivo, eventualmente derivante dal ticket già corrisposto e non fruito o fruito solo in parte.

TITOLO III – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE INDIRETTA

PREMESSE

La disciplina di cui al presente Titolo III persegue l'obiettivo di rendere gli impianti sportivi comunali accessibili alla collettività nel rispetto della normativa vigente, in particolare:

- al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici);
- al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, recante "*riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo*" e ss.mm.ii. ed al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38, recante "*misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*", entrambi afferenti alla recente Riforma dello Sport.

ARTICOLO 19 – L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI DI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'Amministrazione Comunale, per il tramite del competente Settore, qualora non sussistano le condizioni per la gestione diretta degli impianti sportivi, procede all'affidamento a terzi nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. L'affidamento avviene tramite procedure selettive di evidenza pubblica secondo la normativa vigente in materia, fatte salve le procedure semplificate previste dal D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38.
2. Gli impianti che assolvono a funzioni di interesse generale per la Città di Catanzaro, sia per importanza sia per la loro destinazione d'uso, possono essere oggetto di specifiche procedure competitive che tengano conto, tra i criteri di valutazione, anche della qualità del progetto gestionale, dell'esperienza del soggetto concorrente e della valenza sportiva e sociale dell'attività proposta. Tali criteri devono essere oggettivi e predeterminati nell'atto di indizione della relativa procedura competitiva.
3. Uno stesso soggetto può essere affidatario di più impianti sportivi, fatte salve le preclusioni di cui agli articoli 16 e 24 del presente Regolamento.
4. L'affidamento, fatte salve eventuali e diverse intese tra le parti, impone al gestore di sostenere i seguenti oneri:

a) provvedere ai servizi di apertura, chiusura, custodia, guardiania, allestimento e disallestimento (ove necessario) degli spazi;
b) effettuare il pagamento delle diverse utenze (luce, gas, acqua, etc.) - provvedendo alla relativa intestazione a proprio nome - e delle assicurazioni;
c) provvedere alla manutenzione ordinaria;
d) provvedere alla presenza dei defibrillatori ed alla loro manutenzione nonché al controllo e alla vigilanza sugli accessi;
e) adempiere ad ogni ulteriore incombente al fine del rispetto delle norme vigenti per lo svolgimento regolare dell'attività sportiva;
f) provvedere alla pulizia delle aree di pertinenza, degli spazi interni, degli arredi e delle attrezzature tecniche e di gioco, alla sanificazione dei servizi igienici, alla vuotatura dei cestini e alla susseguente differenziazione e smaltimento dei rifiuti;
g) rispettare le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti e future, in materia di utilizzo degli impianti sportivi, delle norme fiscali, nonché di quelle in tema di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, assicurative, assistenziali e previdenziali;
h) segnalare immediatamente all'Amministrazione eventuali usi impropri da parte degli utenti e/o atti vandalici che dovessero verificarsi; nonché comunicare tutti i danni eventualmente cagionati alle strutture o alle attrezzature durante il loro utilizzo;
i) adottare pronte misure di presidio in eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
j) mettere a disposizione le strutture, in qualsiasi momento, in caso di richiesta di sopralluogo da parte dell'Amministrazione comunale.

5. Il contratto di affidamento disciplinerà, nello specifico, ogni aspetto non previsto espressamente dalle disposizioni del presente Regolamento e dai relativi Allegati.
6. I principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità nonché gli obblighi generali previsti dal presente Regolamento e relativi Allegati devono essere in ogni caso rispettati.

ARTICOLO 20 – FORMA E CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

1. Il rapporto tra il Comune e l'affidatario è regolato da apposito contratto, da redigersi per iscritto, a pena di nullità, e potrà presentare i seguenti contenuti minimi:
   a) identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
   b) durata dell'affidamento;
   c) attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
   d) obbligo di dotare gli impianti di uno o più defibrillatori;
   e) programmazione dell'uso sportivo e non sportivo dello stesso da parte dei singoli cittadini non aderenti ad alcuna società sportiva o aderenti a società sportive diverse dall'affidatario;
   f) gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
   g) pagamento dei canoni di concessione;
   h) intestazione e pagamento delle utenze;
   i) ripartizione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
   j) norme sul personale in servizio e indicazione di figure professionali specifiche laddove necessario per la natura dell'impianto;
   k) divieto di sub-concessione;
   l) nomina del Responsabile della struttura (datore di lavoro), Responsabile del servizio prevenzione e protezione, redazione del documento di valutazione dei rischi;
   m) garanzie e idonee coperture assicurative;
   n) forme di controllo da parte del Comune di Catanzaro;
   o) obbligo per l'affidatario di riconoscere al Comune di Catanzaro dei periodi di disponibilità (giorni e/o mese/i) di utilizzo dell'impianto per iniziative proprie o compartecipate o di terzi, per le quali si applicheranno le tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale;
   p) obbligo per l'affidatario di redigere una relazione annuale economico gestionale, relativa alle attività sportive ed extrasportive svolte, unitamente al rendiconto delle spese e delle entrate derivanti dall'uso dell'impianto.

2. Il contenuto minimo del contratto, di cui al precedente comma, potrà essere integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura specifica dell'impianto sportivo oggetto di concessione.

ARTICOLO 21 – AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON E SENZA RILEVANZA ECONOMICA

1. Il Settore designato dall'organo politico alla gestione indiretta degli impianti sportivi provvede alla selezione degli affidatari nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica e della normativa vigente, garantendo i principi di trasparenza, economicità, efficacia e parità di trattamento. L'affidamento è finalizzato al miglior uso dell'impianto e alla valorizzazione della sua funzione sportiva e sociale.
2. La durata dell'affidamento è stabilita nel bando di gara e non potrà essere superiore a dieci anni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3. Sono in ogni caso espressamente esclusi i rinnovi taciti o automatici alla scadenza del contratto.
3. Qualora il soggetto affidatario si impegni a realizzare investimenti specifici per la riqualificazione e il miglioramento dell'impianto, la durata del contratto potrà essere superiore ai dieci anni, purché tale periodo sia proporzionato al valore degli investimenti. La proroga dovrà essere autorizzata dal Settore competente previa approvazione di un dettagliato piano economico-finanziario che ne dimostri la fattibilità e la sostenibilità, tenuto conto del canone da corrispondere.
4. Per gli impianti rientranti nella tipologia A), l'affidatario - in caso di specifica richiesta da parte dell'Amministrazione - è tenuto a trasmettere al Comune il calendario di utilizzo dell'impianto. Durante i periodi di inattività, l'Amministrazione Comunale potrà programmare manifestazioni,

anche extrasportive, proprie o compartecipate con terzi o di terzi, per la cui organizzazione l'affidatario non potrà sollevare opposizioni né richieste di rimborso del canone o qualsivoglia tipologia di indennizzo. Sarà compito del Comune tutelare l'integrità dell'impianto, salvaguardando l'area di giuoco (pista, campo in terra, in erba naturale o sintetica, parquet, etc.) e vigilare sul corretto utilizzo della struttura. In tali ipotesi saranno applicate le tariffe d'uso definite annualmente dal Comune o determinate dalla Giunta ai sensi del presente Regolamento.

ARTICOLO 22 - AFFIDAMENTO PER L'AMMODERNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA COSTRUZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE

1. Al fine di favorire l'ammodernamento, la riqualificazione e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, un soggetto interessato può presentare al Comune, una proposta progettuale. Tale proposta, che può essere elaborata anche in accordo con una o più Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche, deve essere corredata da un idoneo piano economico-finanziario volto a individuare la soluzione con il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.
2. Per le attività di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 38, e della normativa vigente in materia di contratti pubblici, in particolare per quanto riguarda le procedure di finanza di progetto.
3. La Giunta Comunale, a seguito di istruttoria tecnica-amministrativa del Settore competente, valuta la proposta progettuale e, se riconosce l'interesse pubblico, la pone a base di una procedura selettiva di evidenza pubblica per l'affidamento in gestione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.
4. Nella valutazione della proposta e nella successiva selezione dell'affidatario, si prendono in considerazione i seguenti elementi, che devono essere dettagliatamente esposti nella proposta stessa:
   a) una proposta progettuale dettagliata che descriva le opere di sviluppo e miglioramento dell'impianto, il crono-programma e un piano di attività in linea con le esigenze della comunità e lo sviluppo sportivo;
   b) un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di revisione che indichi i costi di realizzazione e gestione dell'impianto e ne garantisca l'effettiva copertura finanziaria, anche attraverso i ricavi di gestione.
5. Le opere oggetto della proposta progettuale riconosciuta di pubblico interesse devono essere eseguite nei termini stabiliti dalle relative autorizzazioni/permessi e in conformità alla convenzione sottoscritta con l'Amministrazione comunale.
6. La mancata realizzazione delle opere autorizzate, salvo cause di forza maggiore documentati, da valutarsi a cura dei Settori competenti, può comportare la decadenza dell'affidatario ed il rientro dell'impianto nella disponibilità dell'Ente. L'Amministrazione, a sua discrezione, potrà prendere possesso delle opere già realizzate senza che l'affidatario abbia diritto a compenso, oppure richiederne la demolizione o rimessa in pristino a cura e spese del medesimo. Queste condizioni devono essere esplicitamente previste nella convenzione.
7. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di progettazione e le pratiche per il conseguimento dei pareri, permessi e autorizzazioni necessarie, comprese le pratiche catastali e le omologazioni degli impianti.
8. E' richiesto all'affidatario di presentare un'idonea polizza a garanzia dell'esecuzione degli interventi previsti, con clausole conformi a quanto disposto dalla normativa vigente.
9. Le procedure per la costruzione di nuovi impianti sportivi su terreno comunale seguono le norme vigenti e sono subordinate alla concessione al proponente di un diritto di superficie o altri diritti reali su beni del Comune, con le modalità definite nella convenzione.

CAPO II

ARTICOLO 23 - DIVIETI

1. E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto di affidamento o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca dell'affidamento stesso.

2. Non rientra nella fattispecie di sub concessione il caso in cui l'affidatario decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della convenzione, di alcuni servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e di attività promozionali (sponsorizzazioni), con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.
3. E' fatto divieto di utilizzare anche temporaneamente la struttura per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo e oggetto di affidamento, senza espressa autorizzazione da parte del Comune.
4. L'affidatario non può in alcun modo alienare o distruggere attrezzature o beni mobili eventualmente consegnatigli dal Comune. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante alla convenzione.

ARTICOLO 24 – REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI E PRECLUSIONI

1. Il Comune, previa contestazione formale dell'inadempienza riscontrata, potrà revocare l'affidamento in gestione con proprio atto amministrativo, senza che l'affidatario possa nulla eccepire o pretendere, nelle ipotesi di cui all'articolo 21*quinquies* della Legge n. 241/90, nonché anche per una sola delle seguenti cause:

a) uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto;
b) inosservanza delle norme statali, regionali, in particolare in materia di conduzione degli impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive praticate e/o norme igienico sanitarie, tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
c) violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento e/o dal contratto;
d) morosità nel pagamento dei canoni ed in assenza di un piano di rientro dal debito approvato dall'Amministrazione Comunale;
e) esecuzione di opere e/o modifiche nell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;
f) danni all'impianto sportivo di particolare rilevanza e gravità e/o incuria imputabile all'affidatario;
g) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria che rechi pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
h) altri casi previsti dal Regolamento, quali obblighi e requisiti per la gestione.

2. La revoca dell'affidamento in gestione determina l'automatica esclusione dell'affidatario da:

a) partecipare alla successiva procedura competitiva per l'affidamento in gestione del medesimo impianto sportivo;
b) usare e/o gestire un qualsiasi impianto sportivo di proprietà del Comune nei 24 mesi successivi alla data dell'atto amministrativo di risoluzione.

3. All'esito della procedura di revoca, l'impianto sportivo interessato rientrerà nella disponibilità del Comune di Catanzaro ed il Settore all'uopo designato sarà tenuto a valutare se avviare una nuova procedura di affidamento degli stessi o, alternativamente, decidere di affidarli temporaneamente in gestione diretta, secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento e relativi Allegati e sempre che l'Amministrazione Comunale sia in possesso delle risorse economiche ed umane per garantirne un uso regolare e corretto. In tali ipotesi, ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo (servizi di pulizia, utenze, etc.) ricadrà in capo all'Ente proprietario.

TITOLO IV – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' NELL'USO E NELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI DEGLI UTILIZZATORI E/O AFFIDATARI DI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli utilizzatori e/o gli affidatari di qualsiasi tipologia di impianto sportivo sono obbligati a:
   a) rispettare e far rispettare il patrimonio comunale, anche mantenendo pulite tutte le attrezzature dopo il loro uso;
   b) rispettare e far rispettare le norme generali di uso e di comportamento;
   c) presentare la richiesta di utilizzo dell'impianto secondo le disposizioni del presente Regolamento e nei termini e con le modalità indicate nei relativi Avvisi pubblici;
   d) effettuare il pagamento del ticket per l'uso dell'impianto prescelto secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
   e) collaborare con gli uffici comunali, in occasione di eventuali visite o accertamenti nella struttura sportiva;
   f) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori alle attrezzature mobili e/o immobili. In caso di contemporaneo utilizzo dell'impianto da parte di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime. Qualora i danni siano prodotti da squadre ospiti, sono ritenute responsabili per queste ultime le squadre concessionarie e/o utilizzatrici di impianti e/o l'Ente organizzatore. A tal fine, presso l'impianto sportivo sarà predisposto un registro ove annotare giornalmente eventuali anomalie constatate, nonché i sopralluoghi effettuati dai tecnici del Comune;
   g) eventuali danni causati alle strutture ed attrezzature negli orari assegnati saranno addebitati all'assegnatario ritenuto diretto responsabile. In caso di mancata individuazione degli autori del danno, l'onere derivante sarà suddiviso fra tutte le associazioni/società utilizzatrici dell'impianto nel giorno in cui il danno è stato compiuto. Il ripristino, a carico dell'assegnatario, dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile e non oltre dieci giorni. A tal fine, gli impianti saranno dotati di apposito registro di cui alla precedente lettera g);
   h) utilizzare l'impianto solo per l'uso previsto nell'atto di affidamento e/o di assegnazione in uso, salvo diversa espressa autorizzazione da parte del Settore competente;
   i) vietare di fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi e vietare di bere bevande alcoliche nelle aree di gioco e nei locali preposti per l'espletamento delle attività (spogliatoi, infermeria, ecc);
   j) regolare l'accesso all'impianto assegnato in modo che sia sempre garantita la presenza di almeno un tecnico o dirigente accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o gruppo di utenti, anche di ogni eventuale danno arrecato alle strutture;
   k) regolare l'accesso di mezzi di trasporto (velocipedi compresi) nelle aree di pertinenza agli impianti dati in affidamento e/o assegnazione in uso, limitando l'accesso ai soli mezzi di proprietà del affidatario e/o utilizzatore, al fine di garantire la destinazione d'uso delle pertinenze e dell'immobile tutto, aree cortilizie comprese, al fine di vietare il permanere di mezzi che possano ostacolare i soccorsi o il deflusso dalle uscite di sicurezza. La mancata osservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'affidamento e /o dell'assegnazione in uso, stante il pericolo insito nell'inosservanza della stessa;
   l) consentire l'accesso al pubblico solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello previsto dalle normative del pubblico spettacolo;
   m) prestare il primo soccorso a coloro che sono presenti nell'impianto, avvisando tempestivamente il Servizio di Emergenza dell'Azienda Sanitaria Locale e utilizzando i presidi di primo soccorso, previsti dalle rispettive FSN, DSA ed EPS, disponibili presso gli impianti medesimi;
   n) osservare quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche e integrazioni in ordine al Piano d'emergenza interno relativo ai locali oggetto di affidamento coordinato con

quello già redatto dalla Scuola, oltre che garantire la relativa, necessaria e specifica formazione del personale impiegato;

o) comunicare, per tutta la durata dell'assegnazione e/o affidamento, i nominativi del personale responsabile dell'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico) nell'ambito degli eventi e/o delle ore assegnate, anche ai sensi del D.L. n.158/2012;
p) informare i propri tesserati relativamente all'obbligo di osservanza delle disposizioni del presente Regolamento;
q) provvedere, a propria cura e spese, per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie e ad ottenere le relative autorizzazioni dagli Uffici comunali e/o Autorità competenti;
r) assumere ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia;
s) eseguire operazioni di smontaggio nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività;
t) rispettare gli orari indicati nelle assegnazioni in uso;
u) installare distributori di bevande e generi alimentari solo se autorizzati;
v) affiggere manifesti pubblicitari solo previo accordo con l'Amministrazione Comunale e/o con il Dirigente Scolastico;
w) partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento su tematiche inerenti la propria attività sportiva e con particolare riferimento ai temi dell'etica, dei valori dello sport e della tutela dei minori e delle persone vulnerabili, ma in generale di tutti i tesserati, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n.39/2021, che impone a tutti gli Enti sportivi di adottare misure preventive e di tutela contro abusi, violenze e discriminazioni in forza di specifiche Linee Guida che ogni FSN, DSA ed EPS ha già emanato;
x) accettare il contenuto dei provvedimenti amministrativi adottati dai competenti Settori del Comune di Catanzaro;
y) ottemperare a tutti gli altri obblighi prescritti dalla normativa vigente per l'utilizzo degli impianti sportivi;

Gli utilizzatori e/o gli affidatari degli impianti natatori al coperto sono altresì obbligati a:

z) provvedere in proprio al servizio di Assistenza Bagnanti;
aa) sanificare ed igienizzare, prima di collocarli in piscina, attrezzature e materiali utilizzati per gli allenamenti o i corsi di nuoto;
bb) assicurare la presenza del numero previsto di assistenti bagnanti, che dovranno comunque tenere con sé il brevetto di salvamento, rilasciato secondo le norme vigenti ed osservare le normative vigenti in materia di salvamento;
cc) comunicare, laddove richiesti, al Settore Sport i nominativi degli assistenti bagnanti e/o istruttori di nuoto incaricati;
dd) garantire la presenza degli assistenti bagnanti sul piano vasca prima dell'ingresso degli utenti e fino all'uscita degli stessi dalla vasca;
ee) consentire, in caso di corsi terapeutici, di recupero psico-motorio o per diversamente abili, l'ingresso da parte di un genitore durante le operazioni di vestizione e vestizione, nonché durante lo svolgimento dei corsi;
ff) utilizzare gli impianti, rispettandone la capienza indicata nelle specifiche tecniche.

2. L'elenco è da intendersi non tassativo e l'inosservanza di uno o più di tali obblighi e delle norme presenti nel presente Regolamento e nei relativi Allegati può comportare, tenuto della gravità ed entità della violazione, la revoca dell'assegnazione già disposta.

ARTICOLO 26 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale la pulizia ordinaria e la manutenzione degli impianti sportivi in gestione diretta a chiunque assegnati in uso, ivi inclusi i manti erbosi e le aree a

verde, ove esistenti, ad esclusione degli impianti di Tipologia B) per i quali dovranno essere stipulati, dagli assegnatari, degli appositi contratti di pulizia.
2. Gli assegnatari in uso stagionale e occasionale-temporaneo sono in ogni caso tenuti a mantenere nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e, più in generale, di buona conservazione, in ogni loro parte e nel tempo, gli impianti sportivi loro assegnati, in modo tale da non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività previste. Gli assegnatari sono tenuti, inoltre, alla sorveglianza e custodia degli impianti, locali (servizi igienici, spogliatoi ecc.) e delle attrezzature ivi presenti, assumendosene i relativi oneri, nei giorni e nelle ore concessi.
3. Gli affidatari sono tenuti in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi concessi in uso o in gestione, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
4. L'Amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte dell'affidatario; in questo ultimo caso i costi della manutenzione straordinaria sono a carico del medesimo, che ha sempre l'obbligo di segnalare al Comune con sollecitudine la necessità di interventi di manutenzione straordinaria per non incorrere in tale previsione.
5. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della presentazione della propria istanza.
6. E' fatto esplicito divieto agli assegnatari e/o agli affidatari di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche, anche sportive, vigenti.
7. Qualora l'affidatario intenda svolgere lavori di manutenzione straordinaria o apportare modifiche all'impianto, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale. In assenza di tale autorizzazione, il Comune non riconoscerà alcun compenso, rimborso o proroga della durata dell'affidamento per i lavori eseguiti, e potrà richiederne il ripristino a cura e spese dell'affidatario.
8. Le spese sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria che l'affidatario intenda realizzare potranno essere riconosciute e scomputate dal canone solo in seguito alla verifica da parte dei competenti uffici della documentazione attestante l'entità e la regolarità dei lavori preventivamente autorizzati.
9. Qualora l'affidatario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal competente ufficio tecnico del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
10. Tutte le opere realizzate dall'affidatario su impianti comunali, a seguito di autorizzazione, passeranno in piena proprietà comunale senza che vengano corrisposti indennizzi o compensi di sorta.

ARTICOLO 27 – ATTREZZATURE, BENI MOBILI E OGGETTI SMARRITI

1. Nessuna attrezzatura e/o bene mobile di proprietà dell'Amministrazione Comunale concessa in uso agli assegnatari e/o affidatari dell'impianto può essere alienata o distrutta da questi.
2. Il Comune non risponde degli oggetti e dei valori smarriti o abbandonati negli spogliatoi o in altri spazi presenti all'interno dell'impianto sportivo. Gli stessi verranno trattenuti presso la struttura interessata a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario. Decorsi 30 giorni dal loro rinvenimento, gli oggetti verranno consegnati al competente Ufficio comunale o alle Forze dell'Ordine, qualora ritenuto opportuno.

ARTICOLO 28 - RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE E/O COSE. OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Il Comune non risponde per le condotte realizzate dagli utilizzatori nei confronti di terzi in occasione delle manifestazioni autorizzate.

2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nella gestione, sono a totale carico degli assegnatari e/o affidatari che ne sono i soli responsabili.
3. Gli assegnatari e/o affidatari, quali custodi del bene per il periodo indicato nella concessione, assumono ogni responsabilità per eventuali danni che dall'uso del bene concesso possono derivare allo stesso, nonché a persone o cose di terzi, manlevando il Comune di Catanzaro da ogni pretesa avanzata da terzi e rinunciando a qualunque pretesa per eventuali vizi del bene interessato o per il suo mancato o parziale godimento, comunque causato.
4. Gli assegnatari sono responsabili dei beni mobili introdotti e della loro corretta manutenzione nonché dei soggetti terzi o diversi dai tesserati che, a vario titolo, accedono alla struttura durante la fascia oraria assegnata o in occasione dell'eventuale manifestazione autorizzata.
5. L'Amministrazione Comunale non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che l'assegnatario e/o affidatario eventualmente introduce nei locali.
6. L'uso dei locali deve corrispondere sempre all'attività indicata nell'atto di assegnazione, ricadendo, sotto la propria responsabilità, un diverso uso da quello per cui viene assegnata.
7. Eventuali danni causati alle strutture ed attrezzature dalla presenza di fruitori in orario autorizzato saranno addebitati all'assegnatario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso dell'impianto. Nel caso di mancata corresponsione di quanto dovuto, il Settore Sport si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione con rivalsa del danno a valere sulle somme già versate o mediante azione coattiva per la eventuale quota che eccede la somma già corrisposta.
Sarà predisposto un registro in ogni palestra con lo scopo di annotare giornalmente eventuali anomalie constatate, nonché i sopralluoghi effettuati dai tecnici del Comune.
8. A copertura dei rischi derivanti dall'uso a qualsiasi titolo dell'impianto sportivo, l'assegnatario e/o affidatario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, per tutto il periodo di durata dell'assegnazione e/o dell'affidamento e con un congruo massimale per sinistro, di volta in volta indicato dall'Amministrazione Comunale, idonea polizza assicurativa presso primaria Compagnia, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi per danni a persone (danni fisici, lesioni o infortuni) e cose (guasti e danni alla struttura, ai locali, alle attrezzature e accessori ivi presenti), nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi, per fatti o atti imputabili ai medesimi e dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave dei propri tesserati e/o personale riconducibile, nonché la responsabilità personale degli stessi, nessuno escluso.
9. L'assegnatario e/o affidatario affiliato ad una FSN, DSA o EPS potrà far valere la polizza assicurativa, derivante dall'atto di affiliazione con l'organismo sportivo di appartenenza, che copra eventuali incidenti e/o infortuni a carico dei propri tesserati di durata almeno pari a quella dell'eventuale assegnazione e/o affidamento e che tenga indenne il Comune da tutti i rischi per danni a persone e cose, nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi, per fatti o atti imputabili all'assegnatario e rispettivi tesserati o soggetti riconducibili allo stesso.
10. Nel caso in cui le polizze di cui ai commi 8 e 9 prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico dell'assicurato. Quest'ultimo sarà comunque responsabile della sicurezza e dell'incolumità dei propri tesserati e/o personale allo stesso riconducibile nonché dei danni procurati a persone o a cose in occasione dello svolgimento dell'attività prestata, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente. In ogni caso, l'assegnatario e/o affidatario, affiliato o meno ad un organismo sportivo, è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa integrativa, presso primaria Compagnia, per tutte quelle attività non contemplate tra quelle coperte dalla polizza già attiva, e a presentare al momento della domanda, a pena di esclusione, copia della polizza assicurativa stipulata, unitamente alla quietanza del premio pagato per il periodo di assegnazione.
11. Le coperture assicurative devono essere in ogni caso adeguate all'importanza dell'attività sportiva da praticare e/o della manifestazione da organizzare.

ARTICOLO 29 – OBBLIGO DOTAZIONE DEFIBRILLATORI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli assegnatari e/o affidatari degli impianti sportivi hanno l'obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici (DAE) e di eventuali altri dispositivi salvavita e devono assicurare la presenza di personale debitamente formato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del Decreto del

Ministro della Salute del 24 aprile 2013, e costantemente presente per il loro utilizzo, durante l'espletamento delle attività sportive o, comunque, di tutte le manifestazioni in genere.
2. Ciascun assegnatario e/o affidatario degli impianti sportivi deve individuare un rispettivo referente incaricato a verificare, con cadenza periodica, l'idoneità e funzionalità delle apparecchiature salvavita affinché possano essere pronte all'utilizzo nei casi di necessità.

ARTICOLO 30 – GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. I legali rappresentanti degli assegnatari e/o affidatari degli impianti sportivi, cui sono stati autorizzati spazi e locali di proprietà del Comune sono inquadrati quali "legittimi detentori di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi ed attività" ed assumono il ruolo di Gestori della sicurezza.
2. Il Responsabile operativo nella gestione della sicurezza, definito "Responsabile della Sicurezza", a cui sono trasferiti gli obblighi operativi di sicurezza che prevedono una presenza nell'impianto durante lo svolgimento delle attività, con compiti operativi di vigilanza, controllo e gestione delle emergenze, è individuato dal Gestore della sicurezza di cui al comma precedente.
3. Il Responsabile della sicurezza deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle attività sia sportive (agonistiche e non) sia in occasione di manifestazioni di diverso genere, nessuna esclusa, ed è deputato:

- al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- a vigilare gli ingressi e le uscite della struttura, accertandosi prima di consentire l'accesso al pubblico (se previsto o autorizzato), che le porte di accesso e di evacuazione siano sbloccate, perfettamente funzionanti e accessibili;
- vigilare sul comportamento adottato da parte del personale presente, al fine di minimizzare ed evitare rischi derivanti da imprudenze ed incurie;
- vigilare sulla fruibilità continua delle vie di esodo, accertandosi che siano sempre sgombere da ostacoli;
- vigilare affinché solo la persona espressamente autorizzata, abbia accesso al locale caldaia ovvero al locale ove è ubicato l'interruttore generale dell'alimentazione elettrica;
- all'indicazione delle limitazioni e delle condizioni di esercizio;
- a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

ARTICOLO 31 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

1. Tutti i soggetti che sono assegnatari d'uso o che hanno l'affidamento in gestione di impianti sportivi comunali sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente Regolamento:
   a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
   b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto sportivo o al corretto svolgimento delle attività in esso realizzate.

2. Il Comune, attraverso i competenti Settori, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui soggetti che hanno in uso, a qualsiasi titolo, gli impianti sportivi, di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 32 – ATTIVITÀ COMMERCIALI

Il Comune, compatibilmente con gli spazi disponibili, si riserva la facoltà di attivare all'interno degli impianti sportivi esercizi di bar, ristoro ed altri servizi commerciali anche tramite affidamento ad un soggetto terzo.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto o citato nel presente Regolamento e relativi Allegati, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ARTICOLO 34 - NORME TRANSITORIE

1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente Regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.
2. Risultano altresì integrate o modificate, con specifico riferimento agli impianti sportivi, le precedenti disposizioni, di cui in particolare agli artt. 11-20 del Regolamento per la gestione del patrimonio del Comune di Catanzaro (del. CC n° 6 del 16/2/2006).

ARTICOLO 35 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente Regolamento e relativi Allegati entreranno in vigore nella stagione sportiva successiva rispetto a quella corrente alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia di assegnazione ed utilizzo di impianti sportivi, incompatibili con quanto da esso previsto.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è da intendersi abrogato il Regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 19.09.2013 (*Rimodulazione del regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali*).
4. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti Allegati:

A. Elenco degli impianti sportivi comunali;
I. Norme generali di utilizzo delle palestre. Disciplina dei rapporti con le Istituzioni Scolastiche;
II. Norme generali di utilizzo del Campo Scuola "Pietro Mennea" e delle piste di atletica leggera in gestione diretta;
III. Norme generali di utilizzo dei campi di tennis in gestione diretta;
IV. Norme generali di utilizzo della piscina comunale in gestione diretta;
V. Norme generali di utilizzo dei bocciodromi e dei campi di bocce comunali in gestione diretta;
VI. Norme generali di utilizzo del Palacorvo per manifestazioni extrasportive in gestione diretta;
VII. Norme generali di utilizzo dello Stadio "Nicola Ceravolo" in gestione diretta;
VIII. Criteri per l'assegnazione degli impianti sportivi in gestione diretta.

5. Eventuali modifiche che non alterino considerevolmente gli elementi essenziali del presente Regolamento e relativi Allegati, saranno approvate dall'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta.
6. Il Settore Sport, al fine di assicurare una corretta gestione amministrativa degli impianti sportivi e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, annualmente provvederà ad emanare appositi Avvisi pubblici, nei quali si darà atto di eventuali sopravvenute variazioni di disponibilità e/o agibilità degli impianti sportivi e si definirà il relativo periodo di utilizzo.

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TIPOLOGIA A)

- Stadio comunale "Nicola Ceravolo" di Via F. Paglia;
- Campo di calcio "B" dello Stadio "Nicola Ceravolo" di Via Stadio;
- Stadio "Andrea Curto" di Via Melito Porto Salvo – Quartiere Lido;
- Campo Sportivo (calcio a 11 e calcio a 5) Siano di Via Ferdinandea – Quartiere Siano;
- Stadio "Francesco Verdoliva" – C.da Lenza - Quartiere Gagliano;
- Piscina "Vinicio Caliò" di Viale Pio X - Quartiere Pontepiccolo;
- Campi di tennis "Silvio Giancotti" di Via Antonio Gramsci - Quartiere Pontepiccolo;
- Palazzetto dello Sport "Geppe Greco" di Via F. Paglia;
- Palazzetto dello Sport "Stefano Gallo" di Via Brigata – Quartiere Corvo;
- Campo Scuola "Pietro Mennea" di Via San Brunone di Colonia/Via Monsignore G. Fiorentini;
- Bocciodromo di Via Brigata – Quartiere Corvo;

TIPOLOGIA B)

I.C. Vivaldi:
- Palestra Scuola Media IC Vivaldi - Viale Crotone;
- Palestra Scuola Elementare IC Vivaldi - Via Murano;

I.C. Patari-Rodari – Pascoli-Aldisio:
- Palestra Scuola Elementare "D'Errico" - Viale V. de Filippis;
- Palestra Scuola Elementare "Aldisio" - Via A. de Gasperi;
- Campetto Polivalente "Aldisio" - Via M. Jannelli;
- Palestra Scuola Elementare "Rodari" - Via Broussard;

I.C. Mater Domini – Nord Est Manzoni:
- Palestra Scuola Media "Manzoni" - Via E. Vitale;
- Campetto Scuola Media Manzoni - Via E. Vitale;
- Palestra Scuola Media Statale "Todaro - P. Lampasi" - Via A. Frangipane;
- Palestra Scuola Media "Galati" - Via Orti;
- Campetto Scuola Media "Galati" - Via Orti;
- Palestra Scuola Elementare "T. Campanella" - Viale T. Campanella;
- Campetto polivalente (in cemento) di Sant'Elia - Via Monte Pecoraro;

I.C. Casalinuovo:
- Palestra Scuola Elementare - Via Calabria;
- Palestra Scuola Media – Via Stretto Antico;
- Palestra Scuola Elementare – Via Forni;

I.C. Catanzaro Sala S. Maria "Don Milani - M. Preti"
- Palestra Scuola Media M. Preti - Via S. Michele/Via Mons. Apa;
- Campo di calcio a 5 (sintetico) di Santo Janni ubicato - Via Fiume Neto n. 31;

Palazzetto dello Sport "Quirino Ledda" (in breve PalaLedda) sito in Via Brigata – Quartiere Corvo di Catanzaro;

TIPOLOGIA C)

- Campo di calcio di Via Genovesi – Quartiere Pontegrande;
- Campetto Polivalente "Parco Genziana" - Quartiere Mater Domini;
- Campi di bocce "Parco Genziana" - Quartiere Mater Domini;
- Campo di pallacanestro di Piazza Brindisi – Quartiere Lido;
- Campo di calcio a 5 di Via Caprera - Quartiere Lido;

- Campo di basket "Parco Gaslini" - Via Torrazzo – Quartiere Lido;
- Campo di calcio a 5 "Parco Gaslini" - Via Torrazzo – Quartiere Lido;
- Campetto Polivalente di Villa Margherita;
- Campetto Polivalente di Via Lombardi;
- Campo di bocce di Via Lombardi;
- Bocciodromo di Via Pizi - Quartiere San Leonardo;
- Campo di calcio di Via Bezzecca - Quartiere Corvo;
- Area di Piazza Procopio - Quartiere S. Maria;
- Campo Polivalente di Via Brigata – Quartiere Corvo;
- Campo calcetto (sintetico) di via Caduti 16 marzo 1978 snc;
- Campo di bocce all'aperto di via Caduti 16 marzo 1978 snc;
- Campo Polivalente – Via Caduti 16 marzo 1978;
- Campo Polivalente di Via Monsignor Armando Fares;
- Campo di calcio a 5 (terra battuta) di P.zza Castelfidardo – Quartiere Aranceto;
- Campo di calcio a 5 (sintetico) di P.zza Castelfidardo – Quartiere Aranceto;

La Giunta Comunale è tenuta a integrare e/o modificare gli elenchi degli impianti sportivi di cui sopra, alle Tipologie A), B), e C) del presente Allegato, nelle ipotesi di costruzione di nuovi o di ammodernamento e ricostruzione di quelli esistenti, in considerazione dello stato di conservazione ed utilizzo degli stessi da parte dell'utenza sportiva, nonché delle potenzialità di ciascun impianto a produrre reddito mediante il loro uso e/o gestione.

ALLEGATO I

NORME GENERALI DI UTILIZZO DELLE PALESTRE. DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Premesse

L'Allegato I disciplina l'utilizzo delle palestre e delle attrezzature scolastiche inserite nelle scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale, ad integrazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.

Le palestre comunali sono parte integrante degli edifici scolastici perché concorrono all'offerta formativa in orario scolastico; sono altresì risorsa che valorizza le scuole stesse come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità cittadina, in età evolutiva, per gli adulti e per gli anziani.

La gestione in orario extrascolastico delle palestre è di competenza del Comune che la esplica mediante assegnazione degli spazi alle società/associazioni richiedenti con l'obiettivo di conseguire una sempre maggiore diffusione della pratica sportiva e ricreativa a tutti i livelli.

Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n.567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti (art. 6 c. 4 del D.lgs. n.38/2021), secondo i criteri di assegnazione di cui all'articolo 11 del Regolamento e dell'Allegato VIII.

Articolo 1 - Utilizzo delle palestre scolastiche

1. Il Settore Sport, previo assenso del Consiglio d'Istituto all'utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, ai sensi dell'art. 12 della Legge n.517/1977 e dell'art. 96 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, laddove previsto dalle norme vigenti, e previa dichiarazione di assenza di motivi ostativi al loro utilizzo rilasciato dal competente Settore tecnico del Comune, è tenuto a pubblicare apposito Avviso per l'assegnazione in uso stagionale delle palestre scolastiche e degli ulteriori impianti sportivi previsti nella Tipologia B).
2. Eventuali impedimenti all'utilizzo degli impianti saranno tempestivamente affrontati di concerto tra il Settore Sport ed i competenti Settori tecnici del Comune, al fine di rimuoverne le relative cause ostative.
3. Nel caso in cui gli Istituti Scolastici dovessero terminare le proprie attività extracurriculari e/o extradittatiche prima delle ore 17.00 o non dovessero svolgerne alcune in orario pomeridiano, le attività degli assegnatari potranno essere anticipate, mantenendo il medesimo ordine di assegnazione. Le eventuali fasce orarie rimaste vacanti, invece, potranno essere assegnate ai soggetti richiedenti, secondo i criteri di assegnazione di cui all'articolo 11 del Regolamento e dell'Allegato VIII.
4. La priorità di utilizzo delle palestre è riservata alle attività delle scuole del territorio della Città di Catanzaro, ai sensi della normativa vigente e secondo il calendario scolastico, fatti salvi accordi specifici inerenti alla programmazione scolastica.
5. L'eventuale parere negativo all'utilizzo della palestra in orario extrascolastico deliberato dal Consiglio di Istituto dovrà adeguatamente e dettagliatamente essere motivato.

Articolo 2 - Condizioni e modalità di utilizzo delle palestre in orario extrascolastico

1. Le assegnazioni in uso delle palestre in orario extrascolastico sono disposte dal Settore Sport con apposito provvedimento di autorizzazione.
2. Le chiavi di ingresso dei locali potranno essere consegnate dal Dirigente Scolastico a ciascun soggetto assegnatario della palestra solo dopo essere stato autorizzato. Per tutto il periodo di

validità ed efficacia dell'autorizzazione, e limitatamente ai giorni e alle fasce orarie ivi autorizzate, l'assegnatario è custode e responsabile della struttura e dei beni ivi riposti.
3. All'atto della cessazione e/o della sospensione dell'assegnazione, i soggetti assegnatari dovranno riconsegnare le chiavi al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dal termine delle attività, dandone comunicazione anche al Settore Sport. L'inosservanza di tale termine comporterà la decadenza dal diritto a presentare una nuova domanda di assegnazione per la stagione successiva e l'obbligo di effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto fino all'effettiva restituzione delle chiavi.
4. L'ingresso nella palestra dovrà avvenire, di norma, attraverso la porta esterna non comunicante con altri locali della scuola. Qualora non fosse presente o fosse temporaneamente indisponibile un accesso separato, l'uso dei locali della scuola dovrà essere concertato tra il Dirigente Scolastico, il Settore Sport ed il soggetto assegnatario.
5. Il Comune e le Istituzioni scolastiche, in orario extrascolastico, sono esonerate da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che dall'uso della palestra e delle attrezzature ivi riposte possa derivare.
6. Il Settore Sport, anche su richiesta motivata da parte del Dirigente Scolastico, può sospendere o revocare l'assegnazione degli spazi ai soggetti che ne fanno utilizzo in modo non conforme a quanto previsto nel Regolamento e specificato nel presente Allegato.
7. L'assegnatario è responsabile dei beni mobili introdotti e della loro corretta manutenzione. L'Amministrazione Comunale e l'Istituzione Scolastica non assumono veste di depositari o di custodi dei beni mobili che l'assegnatario introduca nei locali della scuola.
8. Qualora sia necessario uno spazio per depositare materiale da utilizzare durante l'attività delle associazioni/società, le stesse dovranno farne espressa istanza scritta al Settore Sport ed al Dirigente dell'Istituto scolastico interessato, i quali valuteranno la fattibilità di accogliere la richiesta.
9. L'uso dei locali deve corrispondere sempre all'attività indicata nell'atto di assegnazione.
10. Il Comune sarà altresì esente da ogni responsabilità quando nella palestra:
   a) vengano danneggiate o rese pericolose attrezzature e strumentazioni sportive in orario scolastico e di ciò non venga data immediata conoscenza agli uffici comunali, nonché alla prima associazione che subentra nell'utilizzo della palestra interessata;
   b) nello spazio e tempo d'uso dell'assegnatario vengano lasciati materiali o attrezzature non di pertinenza all'uso sportivo.
11. Eventuali danni causati alle strutture ed attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati all'assegnatario ritenuto diretto responsabile. In caso di mancata individuazione degli autori del danno, l'onere derivante sarà suddiviso fra tutte le associazioni/società utilizzatrici dell'impianto nel giorno in cui il danno è stato compiuto. Il ripristino, a carico dell'assegnatario, dovrà essere effettuato nel più breve tempo possibile e non oltre dieci giorni.
12. L'assegnatario si assumerà l'onere di ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza nelle ore di concessione, sia rispetto ai propri dipendenti/collaboratori, sia rispetto ai fruitori. Lo stesso dovrà dichiarare di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge in capo al datore di lavoro.
13. Al termine dell'attività giornaliera dovranno essere spenti gli interruttori della luce, chiusi gli infissi e tutte le porte di accesso, nonché attivati gli impianti antintrusione; si dovrà altresì verificare che non vi siano fuoriuscite d'acqua (da rubinetti, docce, etc.). Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente segnalate ai Settori competenti.
14. Al termine dell'anno sportivo o, comunque, del periodo di assegnazione in uso, potrà essere svolto un sopralluogo congiunto tra Comune (Uffici tecnici, Ufficio Sport, Settore Patrimonio), Istituzioni Scolastiche e associazioni/società sportive come constatazione dello stato della palestra e delle attrezzature scolastiche.
15. Il presente Allegato è vincolante per tutti gli utilizzatori dei locali scolastici che sono tenuti a rispettare tutte le norme sulle responsabilità, assicurazioni e refusione dei danni accertati e le procedure di richiesta e uso degli stessi.

Articolo 3 - Limiti dell'assegnazione
1. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente all'assegnatario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.
2. Qualora la società/associazione assegnataria ospiti temporaneamente altra società, deve comunicarlo preventivamente al Comune che si riserva la facoltà di negare l'ospitalità.

Articolo 4 - Autorizzazione S.I.A.E.
Gli utilizzatori delle palestre che, per qualsiasi motivo, diffondano musica attraverso apparecchiature di riproduzione del suono durante le proprie attività, sono tenute a regolarizzare i rapporti con la S.I.A.E. (Società degli Autori ed Editori).

Articolo 5 – Pulizia della struttura
1. Al fine di permettere il regolare utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle associazioni/società sportive e degli alunni del relativo plesso scolastico, al termine del proprio utilizzo entrambi i soggetti (ASD/SSD e scuola) dovranno lasciare la palestra pulita per permettere l'utilizzo successivo in condizioni igieniche adeguate.
2. Gli assegnatari, singolarmente o di concerto tra loro, dovranno trasmettere al Settore Sport apposito accordo stipulato con ditta o società di servizi di pulizia per l'impianto prescelto.
3. Eventuali anomalie riscontrate dai soggetti assegnatari e dall'Istituto dovranno essere tempestivamente comunicate al Settore Sport e alla controparte interessata al fine di risolvere la problematica. In presenza di ripetute ed accertate inadempienze da parte del soggetto assegnatario, il Settore Sport potrà sospendere temporaneamente o, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione all'uopo rilasciata in favore del medesimo.

Articolo 6 - Verifiche ed ispezioni
Il Comune, per assicurarsi che l'uso delle palestre avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme sportive e dal presente Regolamento, provvede in qualsiasi momento, mediante personale preposto competente, ad effettuare verifiche ed ispezioni. Ultimata la verifica sarà redatta una circostanziata relazione.

Articolo 7 - Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e relativi Allegati, e attinente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o ad eventuali contenziosi, si fa riferimento alle norme di Legge e ai Regolamenti Comunali vigenti.

ALLEGATO II

NORME GENERALI DI UTILIZZO DEL CAMPO SCUOLA "PIETRO MENNEA" E DELLE PISTE DI ATLETICA LEGGERA IN GESTIONE DIRETTA

Premesse

L'Allegato II disciplina l'utilizzo del Campo Scuola "Pietro Mennea", ad integrazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali. Ogni riferimento al Campo Scuola "Pietro Mennea" (in breve anche Campo Scuola) è da ricondurre anche alle piste di atletica leggera presenti in altri impianti sportivi della Città di Catanzaro.
I campi di atletica leggera, in armonia con gli scopi per i quali sono stati costruiti, sono a disposizione delle realtà sportive, delle Istituzioni scolastiche e di tutti i cittadini, atteso il valore che l'educazione fisica-sportiva e l'atletica leggera rivestono nella formazione della persona, divenendo un mezzo utile ai bisogni di crescita e miglioramento intellettuale, fisico e psicologico.

Articolo 1 - Gestore del Campo Scuola

Il Campo Scuola, salvo non sia affidato a terzi talché la competenza ricadrebbe sul Settore del Comune di Catanzaro all'uopo designato dal competente organo politico, è gestito secondo le norme del presente Regolamento e relativi Allegati direttamente e temporaneamente dal Settore Sport, fatti salvi eventuali motivi ostativi all'utilizzo comunicati dai competenti Settori tecnici.

Articolo 2 - Utilizzatori del Campo Scuola

1. L'uso del Campo Scuola è riservato ai soggetti di seguito riportati per le seguenti attività:
   a) le associazioni e società sportive affiliate alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) o ad altre FSN, DSA o EPS riconosciute dal CONI o dal CIP, per svolgere la preparazione atletica, attività di atletica leggera o eventuali ed ulteriori manifestazioni o attività compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto;
   b) gli alunni delle Istituzioni scolastiche statali e non statali del Comune di Catanzaro per le lezioni curricolari di Educazione Fisica, per l'avviamento alla pratica sportiva in orario extra-curricolare e per le manifestazioni sportive scolastiche previste da calendari annualmente predisposti e concordati con il Comune. Le richieste di utilizzo per le attività extracurricolari e per la realizzazione delle competizioni d'Istituto, o attività similari ed equiparabili, da parte delle Istituzioni scolastiche statali e non statali extra Comune di Catanzaro saranno accolte in subordine a quelle delle istituzioni cittadine;
   c) da privati cittadini, ai fini dello svolgimento dell'atletica leggera o dell'attività sportiva e/o ludico-motoria;
   d) le realtà associative sportive di altre discipline sportive, compatibilmente e subordinatamente agli utilizzi di cui ai punti a), b) e c) e all'idoneità dell'impianto all'attività da praticare che non ne pregiudichi l'integrità e la funzionalità dell'impianto.
2. Verrà data priorità alle attività delle realtà associative sportive di Catanzaro. In subordine, verranno accolte le richieste provenienti dalle realtà extra cittadine.
3. L'accesso al complesso sportivo per gli utilizzatori autorizzati, così come per le eventuali manifestazioni o gare, è subordinato alla corresponsione di apposita tariffa stabilita dall'Amministrazione.
4. Fanno eccezione le Scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado di Catanzaro per i quali è prevista la gratuità.

Articolo 3 - Ripartizione spazi e fasce orarie

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo del Campo Scuola viene disposta annualmente dall'Amministrazione sulla base delle esigenze rappresentate dal movimento sportivo.
2. Le FSN, DSA ed EPS e loro affiliate entro il 10 agosto di ogni anno devono presentare al Settore Sport apposita domanda di uso del Campo Scuola nei modi e termini di cui al presente Regolamento o relativo Avviso pubblico, laddove ritenuto necessario.

3. Il Settore Sport, valutate le istanze pervenute, provvederà alla ripartizione del monte ore da assegnare ai richiedenti, individuando le relative attività, assicurando spazi di utilizzo anche ai singoli cittadini.
4. In ogni caso, è facoltà del Settore Sport promuovere riunioni con le competenti Autorità sportive (FSN-DSA-EPS), tramite i rispettivi Comitati Regionali, e i soggetti interessati al fine di assicurare l'ottimale utilizzazione degli spazi.
5. Nel caso di insufficiente disponibilità di spazi rispetto alle richieste pervenute tempestivamente, si procederà d'ufficio alla formulazione di una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'articolo 11 del presente Regolamento e dell'Allegato VIII. Le domande tardive saranno gestite successivamente, sulla scorta di quanto residuato.

Articolo 4 - Richieste di utilizzo dei privati cittadini
1. I privati cittadini, non tesserati, potranno utilizzare il Campo Scuola previo pagamento della tariffa stabilita con apposita delibera di Giunta Comunale e con le modalità e nei termini di cui al presente Regolamento. La fruizione del Campo Scuola è subordinata alla presentazione di apposita documentazione:
- ricevuta di pagamento del ticket;
- certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Può essere rilasciato anche dai medici che operano nei servizi pubblici di medicina dello sport, di norma contestualmente al rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica;
- ricevuta di apposita polizza assicurativa sportiva contro infortuni e contro danni a cose o terzi.

2. Onde evitare interferenze e sovrapposizioni, i singoli cittadini potranno accedere all'impianto solo nella fascia oraria autorizzata, senza arrecare disturbo o situazioni di pericolo per l'attività agonistica.
3. Si raccomanda al singolo cittadino di utilizzare unicamente la pista ed il giro esterno alla stessa per praticare il c.d. running. L'eventuale pratica di altre specialità (salti, lanci, corse veloci) dovrà avvenire sotto la responsabilità di un tecnico presente in loco che si assume tutte le responsabilità derivanti dall'attività.

Articolo 5 - Norme generali d'uso dell'impianto
1. Gli utenti hanno l'obbligo di indossare abiti adeguati all'attività svolta e di utilizzare con rispetto gli spogliatoi e gli impianti igienico-sanitari, trattandosi di locali in uso ad una pluralità di soggetti. Le docce devono essere utilizzate per il tempo strettamente necessario onde evitare lo spreco di acqua e con idonee calzature.
2. I materiali di rifiuto di qualsiasi genere devono essere depositati negli appositi contenitori e in nessun caso devono essere buttati negli scarichi dei lavabo, docce e gabinetti. E' severamente vietato lavare le scarpe nei lavandini.
3. E' vietato l'ingresso al campo ai minori di 14 anni se non accompagnati da persona maggiorenne che ne assuma la responsabilità.
4. Il campo deve essere lasciato libero 15 minuti prima della chiusura prevista dell'impianto.
5. Gli utenti dell'impianto devono mantenere comportamenti corretti nei confronti del personale addetto al sevizio di sorveglianza, degli altri utenti e non danneggiare le attrezzature.
6. L'uso degli attrezzi in dotazione all'impianto da parte di singoli atleti è subordinato all'autorizzazione di utilizzo e all'assistenza di personale qualificato.
7. Gli utenti non devono per nessuna ragione manipolare attrezzature, installare allacci, anche provvisori, attivare strumenti di comando dell'impianto di riscaldamento e d'illuminazione. Per tali necessità è obbligatorio chiedere l'intervento del personale addetto.
8. Le attrezzature sportive vanno utilizzate in maniera adeguata e devono essere evitate attività che ne danneggino lo stato o rechino danni all'utente.
9. Il campo da gioco (prato) andrà attraversato, calpestato ed utilizzato con attenzione per la presenza di lanci degli attrezzi (disco, martello e giavellotto).
10. Le zone di caduta del salto in alto e del salto con l'asta dovranno essere utilizzate sotto la supervisione di un tecnico responsabile.

11. I materassi verranno scoperti prima dell'utilizzo e ricoperti alla fine dell'uso per evitare danneggiamenti. Naturalmente vanno utilizzati solo per allenamento tecnico e sono vietati usi differenti (giochi per bambini, prendisole, divano per riposare, etc.).
12. La zona di lancio in corrispondenza della gabbia, se presente, dovrà essere utilizzata con cura, in maniera appropriata sotto la supervisione di un tecnico responsabile sia dell'uso appropriato che dell'incolumità degli atleti. La rete andrà sollevata prima dell'uso e riabbassata con cura alla fine. Inoltre i lanciatori, al termine della sessione di lanci, devono ricoprire i buchi lasciati nel terreno dagli attrezzi utilizzati.
13. In caso di gare con ingente numero di atleti, gli istruttori scolastici, le società o gli enti organizzatori devono essere in grado di assicurare un preciso e attento servizio di controllo tecnico-organizzativo.
14. All'interno dell'impianto è vietato fumare.
15. Non è concesso l'ingresso all'impianto a tesserati che abbiano avuto squalifiche per DOPING né a coloro che abbiano avuto inibizioni all'attività da parte del CONI, FSN, DSA o EPS.
16. L'introduzione di animali è ammessa solo se muniti di guinzaglio ed al di fuori degli spazi più strettamente destinati all'attività agonistico-sportiva. Dovrà essere prestata massima attenzione da parte degli accompagnatori alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dagli animali con successivo smaltimento delle stesse secondo le direttive vigenti in materia nel tempo. Chiunque violi detta disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa.
17. Gli utilizzatori dell'impianto sono tenuti a regolarizzare i rapporti con la S.I.A.E. (Società degli Autori ed Editori) qualora, per qualsiasi motivo, intendano diffondere musica attraverso apparecchiature di riproduzione del suono durante le proprie attività.

Articolo 6 - Accompagnatori degli atleti minori
1. Gli atleti minorenni delle realtà associative sportive riconosciute dal CONI e/o dal CIP e delle Istituzioni scolastiche, dovranno essere accompagnati e seguiti dai rispettivi Tecnici, Insegnanti e/o Dirigenti, che saranno responsabili del loro comportamento civile e sportivo.
2**.** Solo i predetti accompagnatori potranno accedere all'interno dell'area di allenamento ed alle attrezzature sportive di proprietà dell'Amministrazione, delle quali ne saranno responsabili in proprio. Al di fuori di tali figure, gli accompagnatori dei minori (ad es. i genitori) potranno assistere alle attività esclusivamente negli spazi destinati al pubblico spettatore.
3. Il danneggiamento di un attrezzo provocato da uso improprio comporterà a carico del soggetto inadempiente l'obbligo del risarcimento del costo dell'attrezzo al corrente valore di mercato per l'acquisto d'identico strumento nuovo di fabbrica.

Articolo 7 – Doveri degli utilizzatori
1. Insegnanti, dirigenti, tecnici, atleti e amatori sono tenuti al rispetto dell'orario di utilizzo.
2. Le associazioni o società sportive, durante gli allenamenti, dovranno garantire la presenza di un loro tecnico o, in caso di sua assenza, di un sostituto delegato.
3. In ogni caso, le responsabilità civili e amministrative derivanti dall'uso del Campo saranno esclusivamente a carico degli utilizzatori. Detti utenti rispondono altresì nei confronti del Comune per ogni danno eventualmente arrecato agli impianti e alle attrezzature.
4. Il Comune di Catanzaro e il personale addetto al Campo non rispondono in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero lasciati incustoditi da parte degli utilizzatori all'interno dell'intera struttura. Dirigenti, Tecnici e Insegnanti accompagnatori dovranno, pertanto, avere l'avvertenza di disciplinare, controllare e vigilare onde evitare appropriazioni indebite di quanto sopra.
5. Le Istituzioni scolastiche ed il movimento sportivo, in occasione di allenamenti, manifestazioni e gare in calendario dovranno collaborare con l'Amministrazione per assicurare il regolare impiego delle varie attrezzature e dovranno rispettare tutte le direttive all'uopo impartire dal Settore Sport.

Articolo 8 - Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e relativi Allegati, e attinente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o ad eventuali contenziosi, si fa riferimento alle norme di Legge e ai Regolamenti Comunali vigenti.

ALLEGATO III

NORME GENERALI DI UTILIZZO DEI CAMPI DI TENNIS IN GESTIONE DIRETTA

Premesse
Il Comune di Catanzaro con il presente Allegato disciplina l'uso dei campi di tennis comunali, ad integrazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.
L'uso dei campi di tennis ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza della pratica del tennis, in particolar modo le attività motorie di base, psicomotorie, pre-agonistiche, agonistiche, di tutti i cittadini, ivi compresi quelli della terza età e le persone con disabilità ed è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti e la funzione sociale dello sport di cittadinanza.

Articolo 1 – Gestore dei campi di tennis
I campi di tennis comunali, salvo non siano affidati a terzi talché la competenza ricadrebbe sul Settore del Comune di Catanzaro all'uopo designato dal competente organo politico, sono gestiti secondo le norme del presente Regolamento e relativi Allegati direttamente e temporaneamente dal Settore Sport, fatti salvi eventuali motivi ostativi all'utilizzo comunicati dai competenti Settori tecnici.

Articolo 2 - Uso degli impianti
1. L'utilizzo dei campi di tennis comunali è concesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento ed è riservato, secondo il seguente ordine di preferenza:

I. alle attività di selezione, di preparazione e raduni dei giovani direttamente gestiti dalla FITP, per il tramite del Comitato Regionale o dalle Delegazioni Provinciali;
II. allo svolgimento dei campionati ufficiali a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale, anche di settore giovanile, organizzati dalla FITP o da una DSA o EPS riconosciuta dal CONI e/o del CIP;
III. allo svolgimento di allenamenti, di iniziative organizzate da terzi cui partecipano associazioni e società che partecipano ai predetti campionati, alle iniziative di gruppi amatoriali;
IV. alle attività motorie di base e sportive curriculari (didattiche, sperimentali, manifestazioni scolastiche) delle scuole di ogni ordine e grado, di norma nelle ore antimeridiane;
V. alle attività sportive progettuali rispondenti ai bisogni riferiti alla disabilità, alla terza età e al disagio;
VI. ai cittadini amatori della disciplina del tennis.

2. I cittadini, non tesserati, potranno utilizzare i campi di tennis previo pagamento della tariffa con le modalità e nei termini di cui al presente Regolamento. La fruizione dei campi di tennis è subordinata alla presentazione di apposita documentazione:

- ricevuta di pagamento del ticket;
- certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Può essere rilasciato anche dai medici che operano nei servizi pubblici di medicina dello sport, di norma contestualmente al rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica;
- ricevuta di apposita polizza assicurativa sportiva contro infortuni e contro danni a cose o terzi.

3. Onde evitare interferenze e sovrapposizioni, i singoli cittadini potranno accedere all'impianto solo nella fascia oraria autorizzata, senza arrecare disturbo o situazioni di pericolo per l'attività agonistica.
4. Gli orari di apertura, i giorni di chiusura ed i calendari di funzionamento dei campi di tennis possono essere modificati dal Settore Sport qualora se ne ravvisi la necessità o in relazione ai flussi di utenza ed a particolari esigenze dell'Ente Comunale, di organizzazione delle attività sportive da parte delle FSN, DSA ed EPS.

Articolo 3 - Ripartizione spazi e fasce orarie

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo dei campi di tennis comunali viene disposta annualmente dall'Amministrazione sulla base delle esigenze rappresentate dal movimento sportivo e dai singoli cittadini.
2. Le FSN, DSA ed EPS e loro affiliate entro il 10 agosto di ogni anno devono presentare al Settore Sport apposita domanda di uso dei campi di tennis comunali nei modi e termini di cui al presente Regolamento o relativo Avviso pubblico, laddove ritenuto necessario.
3. Il Settore Sport, valutate le istanze pervenute, provvederà alla ripartizione del monte ore da assegnare ai richiedenti, individuando le relative attività, assicurando spazi di utilizzo anche ai singoli cittadini, purché in regola con la certificazione medico-sanitaria per l'attività non agonistica, rilasciata da medici sportivi o da strutture sanitarie competenti secondo la normativa vigente.
4. In ogni caso è facoltà del Settore Sport promuovere riunioni con la Federazione, tramite Comitato Regionale, e i soggetti interessati al fine di assicurare l'ottimale utilizzazione degli spazi.
5. Nel caso di insufficiente disponibilità di spazi rispetto alle richieste pervenute, si procederà d'ufficio alla formulazione di una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'articolo 11 del presente Regolamento e dell'Allegato VIII. Le domande tardive saranno gestite successivamente, sulla scorta di quanto residuato.

Articolo 4 - Disciplina e modalità di pagamento delle tariffe

1. Per l'uso dei campi di tennis, gli utenti sportivi sono tenuti al pagamento anticipato di una tariffa, differenziata per tempo e tipologia d'uso, determinata con apposita deliberazione di Giunta Comunale, con l'osservanza della disciplina di cui al presente Regolamento ed ai commi seguenti.
2. Per le persone con disabilità, per gli utenti in condizioni di disagio socio-economico e per gli anziani possono essere previste tariffe gratuite e/o ridotte.
3. Le manifestazioni sportive ed extrasportive organizzate a scopo di beneficenza sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso, analogamente alle attività sportive scolastiche cittadine.
4. Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso degli impianti gratuitamente o con ticket ridotto; nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto di ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio del provvedimento concessorio.
5. Le somme versate per il pagamento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti, non danno diritto ad alcun rimborso salvo che per la sospensione del servizio per motivi non prevedibili quali:
   a) sospensione temporanea del servizio per guasto agli impianti tecnologici;
   b) revoca o sospensione delle autorizzazioni al funzionamento per effetto di pareri sanitari, lavori di manutenzione e sospensione delle attività per emanazione di ordinanze Sindacali;
   c) sospensione del servizio a seguito di eventi meteorologici di particolare intensità che abbiano impedito l'utilizzo delle palestre;
   d) organizzazione di manifestazioni cittadine di rilevante interesse.
6. In detti casi, su richiesta dell'utenza ed al termine di ogni mese, il recupero degli orari non fruiti, o in subordine il rimborso della tariffa, potrà avvenire in misura proporzionale al periodo di sospensione del servizio, previa attestazione da parte del Settore Sport circa l'effettiva durata della sospensione medesima.

Articolo 5 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso dei campi di tennis, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata.
2. Gli orari di utilizzo dei campi di tennis, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati.

3. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.
4. In caso di danneggiamenti alle strutture l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.
5. E' consentito lasciare in deposito negli appositi armadietti, negli impianti sportivi che ne sono provvisti, indumenti ed oggetti personali; sarà cura dell'utente dotarsi del lucchetto e relative chiavi per la chiusura degli armadietti medesimi; al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive gli stessi hanno l'obbligo di lasciare liberi dagli effetti personali e da ogni altra suppellettile gli impianti, i servizi, gli spogliatoi, gli armadietti ed ogni altro spazio di pertinenza comunale aperto al pubblico.
6. Il Comune ed il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti, anche se custodite nei relativi armadietti.
7. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività.
8. Durante le attività di allenamento, l'eventuale ingresso al pubblico, negli appositi spazi individuati in ciascun impianto, è consentito soltanto previa specifica autorizzazione della Direzione dell'impianto; è altresì consentito l'accesso ai soci, agli istruttori ed ai dirigenti responsabili purché muniti del tesserino di affiliazione ed esclusivamente durante i rispettivi orari di competenza.
9. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
10. Gli utilizzatori dell'impianto qualora, per qualsiasi motivo, intendano diffondere musica attraverso apparecchiature di riproduzione del suono durante le proprie attività sono tenuti a regolarizzare i rapporti con la S.I.A.E. (Società degli Autori ed Editori).

Articolo 6 - Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e relativi Allegati, e attinente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o ad eventuali contenziosi, si fa riferimento alle norme di Legge e ai Regolamenti Comunali vigenti.

ALLEGATO IV

NORME GENERALI DI UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE IN GESTIONE DIRETTA

Premesse

L'Allegato IV disciplina l'utilizzo della Piscina Comunale ed eventuali ulteriori impianti simili presenti sul territorio della Città di Catanzaro, ad integrazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.

L'uso di tali strutture ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza della pratica del nuoto e delle sue varie discipline sportive (ad es. pallanuoto, nuoto sincronizzato) nonché le attività ludico-motorie di base, psicomotorie, preagonistiche, agonistiche, rivolte a tutti i cittadini, ivi compresi quelli della terza età e le persone con disabilità ed è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti e la funzione sociale dello sport di cittadinanza.

Articolo 1 – Gestore della piscina comunale e disposizioni generali

1. La piscina comunale, salvo non sia affidata a terzi talché la competenza ricadrebbe sul Settore del Comune di Catanzaro all'uopo designato dal competente organo politico, è gestita secondo le norme del presente Regolamento e relativi Allegati direttamente e temporaneamente dal Settore Sport, fatti salvi eventuali motivi ostativi all'utilizzo comunicati dai competenti Settori tecnici.
2. Tali disposizioni sono comunque applicabili a tutte le piscine comunali, anche durante le ore od i giorni riservati alla fruizione da parte degli iscritti ad associazioni o società sportive affiliate a FSN, DSA o EPS.
3. L'Amministrazione non risponde degli oggetti e dei valori introdotti dagli utenti all'interno dell'impianto.
4. Fatte salve le sanzioni penali previste, coloro che arrecano danni alla struttura ed alle attrezzature presenti all'interno degli impianti, siano essi derivanti da negligenza ovvero da inosservanza delle presenti disposizioni, sono tenuti al risarcimento del danno provocato secondo i termini e le modalità previste dalla legge.
5. Il personale di servizio è tenuto ad intervenire, anche a seguito di segnalazione, per far osservare il presente Regolamento, per procedere all'allontanamento degli eventuali trasgressori, nonché a richiedere l'intervento del Corpo di Polizia Municipale ovvero delle Forze di Polizia dello Stato.

Articolo 2 – Modalità e criteri di accesso

1. Gli utenti devono attenersi all'orario di apertura e di chiusura della piscina.
2. Gli orari sono resi noti mediante affissione o altre forme di avviso.
3. Alla piscina si accede unicamente attraverso pagamento del ticket (anche nella tipologia del biglietto giornaliero o dell'abbonamento) unitamente all'esibizione di certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Può essere rilasciato anche dai medici che operano nei servizi pubblici di medicina dello sport, di norma contestualmente al rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica. Per i cittadini non tesserati è richiesta altresì l'esibizione di apposita polizza assicurativa sportiva che copra sia gli infortuni che la responsabilità civile verso terzi. I menzionati documenti devono essere esibiti a richiesta degli addetti al controllo e devono essere conservati fino all'uscita dalla struttura.
4. Le persone che al momento del controllo non esibiscono il biglietto di ingresso e/o l'abbonamento ne corrispondono l'importo per intero, indipendentemente dal momento del controllo medesimo.
5. Le persone d'età inferiore ai 14 anni non possono accedere alle piscine, se non accompagnate da persona maggiorenne che se ne assuma la responsabilità.
6. Il biglietto e l'abbonamento sono titoli strettamente personali e non possono essere ceduti. L'abbonamento può essere utilizzato in tutte le piscine comunali, eventualmente presenti, per il periodo di durata del medesimo.

Articolo 3 – Limitazioni per l'accesso

1. L'Amministrazione può sospendere temporaneamente l'entrata dei bagnanti all'interno della struttura nei seguenti casi:
   a) affollamento dell'impianto tale da costituire pregiudizio per la sicurezza degli utenti, o in ogni caso in presenza di un numero di bagnanti pari al numero massimo consentito per l'agibilità della vasca natatoria;
   b) necessità ed urgenza di provvedere all'esecuzione di interventi di ripristino della funzionalità e della sicurezza dell'impianto;
   c) necessità di effettuare lavori o interventi manutentivi o migliorativi ovvero situazioni d'emergenza da cui possa derivare pericolo anche solo potenziale per l'incolumità degli utenti e del personale di servizio.

Articolo 4 - Utilizzo degli spogliatoi, dei casellari portaoggetti e/o armadietti

1. I bagnanti devono svestirsi e rivestirsi negli spogliatoi ove è vietato trattenersi oltre i normali tempi di vestizione ed asciugatura dei capelli.
2. Ove l'impianto sia dotato di un casellario portaoggetti e/o di armadietti, questi potranno essere utilizzati dall'utenza per il deposito di vestiario, documenti ed effetti personali di piccole dimensioni nel periodo in cui l'utente fruisce dell'impianto. L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità in merito alla custodia e conservazione degli stessi. In nessun caso l'utilizzo del casellario e/o degli armadietti potranno essere intesi quali contratti di deposito. L'Amministrazione si ritiene, inoltre, esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da un uso difforme da quello consentito dei predetti casellari e/o armadietti, come sopra precisato.

Articolo 5 – Regole generali di comportamento

1. Senza autorizzazione del personale di servizio, alla stessa cabina non possono accedere più persone contemporaneamente.
2. Prima di accedere alle vasche, i bagnanti devono fare la doccia, al fine di rimuovere tracce di trucco e/o sostanze cosmetiche.
3. Nei locali di servizio e nel locale vasche, sia delle piscine coperte che di quelle scoperte, non è consentito l'uso di scarpe comuni ed è obbligatorio l'uso di ciabatte utilizzate esclusivamente per la piscina e pulite. All'interno del locale vasche è consentito accedere esclusivamente con abbigliamento idoneo all'ingresso in vasca (costume, accappatoio, ciabatte da piscina). Al personale degli organi di vigilanza ed agli addetti al servizio è consentito accedere al locale vasche nella specifica uniforme ed è altresì consentito l'uso delle calzature da ginnastica proprie della stessa.
4. All'interno delle vasche è obbligatorio l'uso della cuffia.
5. Durante i temporali nonché, a discrezione del personale di servizio, in caso di condizioni meteorologiche avverse, i bagnanti devono immediatamente uscire dalle vasche.

Articolo 6 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità degli utenti, all'interno degli impianti è vietato:
   a) sputare;
   b) espletare i propri bisogni corporali al di fuori degli appositi servizi igienici;
   c) arrecare disturbo al pubblico con qualsiasi mezzo, giocare alla palla, schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua, scherzare grossolanamente in acqua e fuori, gettare in acqua indumenti ed oggetti di qualsiasi specie, quali materassini, palloni, stuoie, asciugamani. Il personale in servizio è tenuto ad intervenire sollecitamente (verso i disturbatori) e all'occorrenza prendere i provvedimenti necessari, compreso l'allontanamento dall'impianto;
   d) eseguire tuffi dai trampolini, tuffi con rincorsa e tuffi all'indietro, salvo per i soggetti espressamente autorizzati per attività sportiva;
   e) introdursi nelle piscine scavalcando la recinzione delle stesse, accedere alle vasche saltando i lavapiedi, aggrapparsi alle docce o a qualsiasi altro appiglio;

f) esercitarsi con attrezzi per pesca subacquea, quali apparecchi autorespiratori A.R.O. ed A.R.A., fucili subacquei, maschere subacquee, pinne ecc. durante l'orario di apertura al pubblico degli impianti.
g) svestirsi e rivestirsi nel locale vasche;
h) circolare o sostare senza costume da bagno nel locale vasche e nell'area adibita a docce comuni;
i) fumare, ai sensi delle leggi vigenti e del "Regolamento per l'attuazione del divieto di fumo nei locali chiusi sedi di luoghi di lavoro municipali", ad eccezione delle aree eventualmente individuate allo scopo opportunamente delimitate, attrezzate e segnalate mediante idonea cartellonistica;
j) gettare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
k) introdurre animali di qualsiasi specie. Per gli animali domestici, fatti salvi i regolamenti e le leggi in materia, il divieto è relativo alla zona vasca, spogliatoio, servizi igienici e di ristorazione;
l) introdurre oggetti di vetro;
m) effettuare riprese audio, video e fotografiche senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'impianto.

2. Inoltre, agli utenti degli impianti natatori al coperto è fatto obbligo di:
n) non accedere all'impianto, in presenza di malattia contagiosa. Qualora ne ravvisi la necessità, il personale addetto, incaricato dal Comune o individuato dal affidatario, è autorizzato a richiedere un certificato medico che attesti l'idoneità ad accedere all'impianto;
o) non accedere all'impianto in presenza di macchie sulla pelle (verruche, micosi, lesioni cutanee, ferite aperte o macchie di origine incerta). Qualora ne ravvisi la necessità, il personale addetto, incaricato dal Comune o individuato dal affidatario, è autorizzato a richiedere un certificato medico, che dovrà essere rilasciato da un dermatologo;
p) non gettare in acqua indumenti o oggetti di qualsiasi genere eccetto materiali appositi preventivamente autorizzati;
q) non accedere al piano-vasca ed alla vasca con gomma da masticare in bocca;
r) non consumare cibi e bevande sul piano vasca e nei locali annessi all'impianto;
s) non introdurre borse, zaini, indumenti o quant'altro, all'interno del piano-vasca. E' tuttavia consentita una deroga per i corsi di attività subacquea e le gare di nuoto e pallanuoto;
t) non introdurre all'interno degli spogliatoi apparecchi (phon, spazzole elettriche, ecc.) che funzionano mediante alimentazione elettrica;
u) accedere al piano vasca, se non sono presenti sull'impianto gli assistenti bagnanti addetti al salvamento a norma di legge;
v) non occupare le corsie eventualmente riservate ad atleti o corsi di nuoto;
w) non far immergere i bimbi al di sotto dei due anni in una vasca diversa da quella piccola e senza pannolone contenitivo, per motivi igienici e a garanzia e tutela dell'utenza presente;
x) rimanere nei locali riservati al pubblico, se non partecipanti all'attività in corso presso l'impianto, fatta salva la possibilità per un genitore di accompagnare in vasca il proprio bambino se di età compresa tra i 6 mesi ed i 3 anni.

Articolo 7 – Disciplina e modalità di pagamento delle tariffe

1. Per l'uso della piscina gli utenti sono tenuti al pagamento anticipato di una tariffa, differenziata per tempo e tipologia d'uso, determinata con apposita deliberazione di Giunta Comunale, con l'osservanza della disciplina di cui al presente Regolamento ed ai commi seguenti.
2. Per le persone con disabilità, per gli utenti in condizioni di disagio socio-economico e per gli anziani possono essere previste tariffe gratuite e/o ridotte.
3. Le manifestazioni sportive ed extrasportive organizzate a scopo di beneficenza sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso, analogamente alle attività sportive scolastiche cittadine.
4. Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla Città di Catanzaro, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente; nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto di ingresso, se

previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio del provvedimento amministrativo di assegnazione in uso.
5. Le somme versate per il pagamento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti, non danno diritto ad alcun rimborso, salvo che per la sospensione del servizio per motivi non prevedibili quali:

a) sospensione temporanea del servizio per guasto agli impianti tecnologici;
b) per effetto di pareri sanitari, lavori di manutenzione e sospensione delle attività per emanazione di ordinanze del Sindaco;
c) sospensione del servizio a seguito di eventi meteorologici di particolare intensità che ne impediscano l'utilizzo;
d) organizzazione di manifestazioni cittadine di rilevante interesse.

6. In detti casi, su richiesta dell'utenza ed al termine di ogni mese, il recupero degli orari non fruiti, o in subordine il rimborso della tariffa, potrà avvenire in misura proporzionale al periodo di sospensione del servizio, previa certificazione da parte del Settore Sport circa l'effettiva durata della sospensione medesima.

Articolo 8 - Ripartizione spazi e fasce orarie

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo della Piscina comunale viene disposta annualmente dall'Amministrazione sulla base delle esigenze rappresentate dal movimento sportivo e dai singoli cittadini.
2. Le FSN, DSA ed EPS e loro affiliate entro il 10 agosto di ogni anno devono presentare al Settore Sport apposita domanda di uso della piscina comunale nei modi e termini di cui al presente Regolamento o relativo Avviso pubblico, laddove ritenuto necessario.
3. Il Settore Sport, valutate le istanze pervenute, provvederà alla ripartizione del monte ore da assegnare ai richiedenti, individuando le relative attività, assicurando spazi di utilizzo anche ai singoli cittadini, purché in regola con la certificazione medico-sanitaria per l'attività non agonistica, rilasciata da medici sportivi o da strutture sanitarie competenti.
4. In ogni caso è facoltà del Settore Sport promuovere riunioni con la Federazione, tramite Comitato Regionale, e i soggetti interessati al fine di assicurare l'ottimale utilizzazione degli spazi.
5. Nel caso di insufficiente disponibilità di spazi rispetto alle richieste pervenute, si procederà d'ufficio alla formulazione di una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'articolo 11 del presente Regolamento e dell'Allegato VIII. Le domande tardive saranno gestite successivamente, sulla scorta di quanto residuato.

Articolo 9 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e relativi Allegati, e attinente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o ad eventuali contenziosi, si fa riferimento alle norme di Legge e ai Regolamenti Comunali vigenti.
.

ALLEGATO V

NORME GENERALI DI UTILIZZO DEI BOCCIODROMI E DEI CAMPI DI BOCCE COMUNALI IN GESTIONE DIRETTA

Premesse

L'Allegato V disciplina l'utilizzo dei bocciodromi e dei campi di bocce comunali (nel prosieguo anche solo "bocciodromi" o "campi di bocce"), ad integrazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.
L'uso degli impianti destinati alle bocce ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza della pratica di questo sport e delle sue diverse varianti nonché le attività ludico-motorie di base, psicomotorie, preagonistiche, agonistiche, rivolte a tutti i cittadini, ivi compresi quelli della terza età e le persone con disabilità ed è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti e la funzione sociale dello sport di cittadinanza.

Articolo 1 – Gestore dei campi di bocce

I bocciodromi ed i campi di bocce comunali, salvo non siano affidati a terzi talché la competenza ricadrebbe sul Settore del Comune di Catanzaro all'uopo designato dal competente organo politico, sono gestiti secondo le norme del presente Regolamento e relativi Allegati direttamente e temporaneamente dal Settore Sport, fatti salvi eventuali motivi ostativi all'utilizzo comunicati dai competenti Settori tecnici.

Articolo 2 – Norme di utilizzo dei bocciodromi e dei campi di bocce comunali

1. L'utilizzo dei bocciodromi e dei campi di bocce comunali sarà consentito tutto l'anno, salvo esigenze particolari che saranno vagliate dall'Amministrazione Comunale.
2. Gli utenti devono attenersi all'orario di apertura e di chiusura resi noti mediante affissione o altre forme di avviso.
3. Gli orari di apertura, i giorni di chiusura ed i calendari di funzionamento possono essere modificati dal Settore Sport qualora se ne ravvisi la necessità o in relazione ai flussi di utenza ed a particolari esigenze dell'Ente Comunale, di organizzazione delle attività sportive da parte delle FSN, DSA ed EPS.
4. Spetta agli utilizzatori del campo provvedere alla cura del campo di gioco, alla pulizia degli spogliatoi e ad ogni manutenzione ordinaria che si rendesse necessaria.
5. Gli utenti che intendono usufruire dei campi di bocce per un uso temporaneo o stagionale, per qualsiasi tipo di attività (gare, tornei, allenamenti, etc.) dovranno presentare apposita domanda nei modi e termini di cui al presente Regolamento.
6. Per lo svolgimento delle gare interne di campionato sul campo di bocce comunale, gli utenti interessati dovranno presentare il calendario riportante la data presunta e l'orario di disputa delle gare con congruo anticipo rispetto alla data prevista di inizio del campionato.
7. Gli utilizzatori dell'impianto qualora, per qualsiasi motivo, intendano diffondere musica attraverso apparecchiature di riproduzione del suono durante le proprie attività sono tenuti a regolarizzare i rapporti con la S.I.A.E. (Società degli Autori ed Editori).

Articolo 3 - Modalità di utilizzo

1. Le attività e le manifestazioni organizzate dalle associazioni e/o società affiliate agli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP hanno la precedenza sulle prenotazioni private.
2. I privati cittadini accedono alla struttura unicamente attraverso pagamento del ticket (anche nella tipologia del biglietto giornaliero o dell'abbonamento) unitamente all'esibizione di certificato di idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Può essere rilasciato anche dai medici che operano nei servizi pubblici di medicina dello sport, di norma contestualmente al rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica nonché mediante stipula ed esibizione di apposita polizza assicurativa sportiva che copra sia gli infortuni

che la responsabilità civile verso terzi . I menzionati documenti devono essere esibiti a richiesta degli addetti al controllo e devono essere conservati fino all'uscita dalla struttura.
3. L'accesso ai campi di bocce è consentito solo ai giocatori provvisti delle scarpe con suola gommata idonea alla superficie di gioco. E' inoltre vietato usufruire degli impianti a dorso nudo.
4. Gli utenti sono invitati a non lasciare nei locali oggetti di valore e denaro. L'Amministrazione e/o l'affidatario declinano ogni responsabilità per eventuali ammanchi e danni.
5. Al Comune o all'affidatario si declina ogni responsabilità per eventuali danni all'impianto, alle attrezzature o a persone, causati dagli utenti prima, durante e dopo l'utilizzo di ogni singolo impianto per loro negligenza, disattenzione o altro. I responsabili saranno obbligati al risarcimento del danno causato.
6. L'Amministrazione, per il tramite del personale addetto al servizio di vigilanza e controllo, o il affidatario possono avvalersi della facoltà di ricorrere all'intervento della Forza Pubblica per sospendere dall'uso degli impianti sportivi coloro che non si attengono al presente Regolamento e relativi Allegati e per addebitare ai responsabili gli eventuali danni provocati.

Articolo 4 – Disciplina e modalità di pagamento delle tariffe
1. Per l'uso dei bocciodromi gli utenti sono tenuti al pagamento anticipato di una tariffa, differenziata per tempo e tipologia d'uso, determinata con apposita deliberazione di Giunta Comunale, con l'osservanza della disciplina di cui al presente Regolamento ed ai commi seguenti.
2. Per le persone con disabilità, per gli utenti in condizioni di disagio socio-economico e per gli anziani possono essere previste tariffe gratuite e/o ridotte sulla base della delibera di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe.
3. Le manifestazioni sportive ed i relativi orari di allenamento organizzate dalle scuole cittadine di ogni ordine e grado sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.
4. Per le manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla Città di Catanzaro, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso degli impianti gratuitamente o con ticket ridotto; nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto di ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio del provvedimento amministrativo di assegnazione in uso occasione/temporaneo.
5. Le somme versate per il pagamento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti, non danno diritto ad alcun rimborso, salvo che per la sospensione del servizio per motivi non prevedibili quali:
   a) sospensione temporanea del servizio per guasto agli impianti tecnologici;
   b) per effetto di pareri sanitari, lavori di manutenzione e sospensione delle attività per emanazione di ordinanze del Sindaco;
   c) sospensione del servizio a seguito di eventi meteorologici di particolare intensità che ne impediscano l'utilizzo;
   d) organizzazione di manifestazioni cittadine di rilevante interesse.
6. In detti casi, su richiesta dell'utenza ed al termine di ogni mese, il recupero degli orari non fruiti, o in subordine il rimborso della tariffa, potrà avvenire in misura proporzionale al periodo di sospensione del servizio, previa attestazione da parte del Settore Sport circa l'effettiva durata della sospensione medesima.

Articolo 5 - Ripartizione spazi e fasce orarie
1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo dei bocciodromi comunali viene disposta annualmente dall'Amministrazione sulla base delle esigenze rappresentate dal movimento sportivo e dai singoli cittadini.
2. Le FSN, DSA ed EPS e loro affiliate entro il 10 agosto di ogni anno devono presentare al Settore Sport apposita domanda di uso delle strutture comunale nei modi e termini di cui al presente Regolamento o relativo Avviso pubblico, laddove ritenuto necessario.
3. Il Settore Sport, valutate le istanze pervenute, provvederà alla ripartizione del monte ore da assegnare ai richiedenti, individuando le relative attività, assicurando spazi di utilizzo anche ai singoli cittadini, purché in regola con la certificazione medico-sanitaria per l'attività non agonistica, rilasciata da medici sportivi o da strutture sanitarie competenti.

4. In ogni caso è facoltà del Settore Sport promuovere riunioni con la Federazione, tramite Comitato Regionale, e i soggetti interessati al fine di assicurare l'ottimale utilizzazione degli spazi.
5. Nel caso di insufficiente disponibilità di spazi rispetto alle richieste pervenute, si procederà d'ufficio alla formulazione di una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'articolo 11 del presente Regolamento e dell'Allegato VIII. Le domande tardive saranno gestite successivamente, sulla scorta di quanto residuato.

Articolo 6 - Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e relativi Allegati, e attinente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o ad eventuali contenziosi, si fa riferimento alle norme di Legge e ai Regolamenti Comunali vigenti.

ALLEGATO VI

NORME GENERALI DI UTILIZZO DEL PALACORVO PER MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE IN GESTIONE DIRETTA

Premesse

L'Allegato VI disciplina l'utilizzo del Palazzetto dello Sport "Stefano Gallo" di Catanzaro, denominato anche Palacorvo o Palagallo, in gestione diretta, per le manifestazioni extrasportive, ad integrazione delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali.
Il Palacorvo è di proprietà comunale ed è da considerarsi luogo ad uso pubblico e di interesse pubblico. L'impianto, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e dei limiti previsti dalla relativa agibilità, può essere utilizzato per lo svolgimento anche di manifestazioni extrasportive ed eventi occasionali-temporanei come congressi, conferenze, mostre, proiezioni, concerti e spettacoli di intrattenimento, al fine di soddisfare gli interessi generali della collettività.

Articolo 1 - Gestore del Palazzetto dello Sport "S. Gallo"

Il Palagallo, salvo non sia affidato a terzi talché la competenza ricadrebbe sul Settore del Comune di Catanzaro all'uopo designato dal competente organo politico, è gestito secondo le norme del presente Regolamento e relativi Allegati direttamente e temporaneamente dal Settore Sport, fatti salvi eventuali motivi ostativi all'utilizzo comunicati dai competenti Settori tecnici.

Articolo 2 – Modalità di gestione

1. Il Palazzetto può essere concesso a tutti i soggetti di cui al presente Regolamento per le finalità di cui al presente Allegato, tenuto conto dei requisiti e dei criteri ivi previsti per l'assegnazione.
2. Nelle ipotesi di gestione indiretta, sarà cura dell'affidatario disciplinarne la relativa gestione.
3. Tenuto conto della destinazione principale d'uso del Palacorvo, le manifestazioni sportive (solo agonistiche) hanno di norma la precedenza sulle manifestazioni di carattere extrasportivo. Tuttavia, se nel giorno o nei giorni indicati nella domanda di uso occasionale-temporaneo del Palacorvo è calendarizzata una partita o gara di campionato, il Settore Sport darà prevalenza alla manifestazione extrasportiva, purché l'iniziativa abbia ad oggetto la realizzazione di attività di pubblico interesse ed abbia risvolti socio-economici tangibili per la Città di Catanzaro, anche in ordine al turismo. In tali ipotesi, è ragionevole che il richiedente presenti con congruo anticipo la domanda, in modo tale che il Settore Sport o l'affidatario possa effettuare ogni opportuna comunicazione in merito. Le domande che perverranno oltre il termine indicato all'articolo 15 del presente Regolamento non verranno prese in considerazione, fatta salva la disponibilità dell'impianto prescelto, nelle date indicate, per lo svolgimento della manifestazione.
4. Se pervengono più domande occasionali-temporanee per la realizzazione, nei medesimi giorni, di una manifestazione sportiva e di una manifestazione extrasportiva, il Settore Sport, a parità di condizioni e punteggio di cui all'Allegato VIII, assegnerà la struttura in base all'ordine temporale di ricezione delle stesse, proponendo al soggetto non assegnatario, un'eventuale struttura alternativa disponibile, salvo diversa concertazione tra le parti.
5. Gli assegnatari in uso occasionale-temporaneo o l'affidatario del Palagallo dovranno corrispondere anticipatamente la tariffa, calcolata ai sensi della relativa delibera di Giunta Comunale. L'assegnatario/affidatario che ha versato il ticket, in caso di successivo impedimento ad effettuare la manifestazione per qualsiasi motivo, deve far pervenire al Settore Sport la comunicazione della propria rinuncia almeno 7 giorni prima della data fissata per la manifestazione, in caso contrario decadrà dal diritto alla restituzione della tariffa già versata.
6. L'assegnatario si obbliga ad usare l'impianto di cui al presente Regolamento con tutte le cautele necessarie, in rapporto alla manifestazione, per evitare danni di qualsiasi genere. Terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, interamente e senza riserve ed eccezioni, per danni che dovessero derivare a persone o cose (tanto all'interno quanto all'esterno) dall'uso dell'impianto, e quindi risarcirà i danni che si dovessero verificare, in conseguenza ed in

dipendenza della concessione, da chiunque e comunque provocati prima, durante e dopo l'utilizzo dell'impianto medesimo.
7. E' facoltà del Settore Sport revocare, modificare o sospendere l'assegnazione per sopravvenute ragioni tecniche o di servizio (lavori programmati, guasti) oppure quando non sia possibile garantire il normale funzionamento dell'impianto. Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente agli assegnatari.
8. L'utente dovrà osservare tutte le prescrizioni vigenti in materia e munirsi di tutte le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti anche qualora lo svolgimento di manifestazioni extrasportive comportino l'allestimento di attrezzature ed arredi particolari, e le zone spettatori siano estese al parquet o ampliate.
9. Gli utilizzatori dell'impianto qualora, per qualsiasi motivo, intendano diffondere musica attraverso apparecchiature di riproduzione del suono durante le proprie attività sono tenuti a regolarizzare i rapporti con la S.I.A.E. (Società degli Autori ed Editori).

Articolo 3 – Divieti
Gli assegnatari in uso del Palacorvo devono rispettare gli obblighi derivanti dalle norme del presente Regolamento e relativi Allegati, nonché i seguenti divieti:

- introdurre valigie o trolley;
- introdurre bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc.);
- introdurre o detenere catene, armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio;
- introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive o materiale infiammabile;
- introdurre all'interno dell'impianto bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro, borracce di qualsiasi materiale o bottiglie di plastica, fatta salva la presenza di neonati e bambini fino a 3 anni, in presenza dei quali è possibile introdurre biberon di plastica (no vetro);
- introdurre alimenti, salvo diverse disposizioni degli organizzatori;
- accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- introdurre animali di qualsiasi genere e taglia;
- introdurre bastoni per selfie e treppiedi;
- introdurre ombrelli e aste appuntite;
- introdurre strumenti musicali;
- introdurre penne o puntatori laser;
- introdurre droni di qualsiasi grandezza e aeroplani comandati;
- introdurre power bank di qualsiasi tipo o grandezza;
- Introdurre biciclette, skateboard, pattini, overboard;
- Introdurre tutti gli altri oggetti atti ad offendere.

Non è consentito altresì:

- esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite;
- svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, alla società organizzatrice dell'evento dalle Autorità competenti;
- porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo;
- danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;
- stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga.

Articolo 4 - Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e relativi Allegati, e attinente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o ad eventuali contenziosi, si fa riferimento alle norme di Legge e ai Regolamenti Comunali vigenti.

ALLEGATO VII

NORME GENERALI DI UTILIZZO DELLO STADIO "NICOLA CERAVOLO" IN GESTIONE DIRETTA

L'accesso e la permanenza nell'area dello Stadio comportano l'accettazione, da parte dello spettatore, del presente Allegato e del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e delle normative emanate dai competenti Organismi sportivi (es. FIFA, UEFA, FIGC, Lega Calcio di riferimento) e/o dall'*Autorità di Pubblica Sicurezza*.

Norme di comportamento:

- chiunque accede all'interno dello Stadio è tenuto al rispetto del presente Allegato e del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali;
- il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente Regolamento sono condizioni per l'ingresso e la permanenza nell'impianto; l'inosservanza dello stesso comporta l'immediato allontanamento dall'impianto del contravventore, nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Qualora il contravventore risulti già sanzionato nella stessa stagione sportiva, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del Regolamento d'uso, la sanzione potrà essere aumentata sino alla metà del massimo e potrà essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive;
- l'accesso all'impianto sportivo avviene previa esibizione di biglietto nominativo e con posto e settore assegnato, accompagnato da idoneo documento di identità valido (passaporto, carta di identità, patente di guida), per i minori è possibile esibire la carta verde o un foglio di riconoscimento con foto autenticata da un pubblico ufficiale. I minori di anni 14 potranno accedere all'impianto solo se accompagnati da un genitore o da un parente entro il 4° grado. Tali documenti devono essere esibiti per il necessario controllo, sia al prefiltraggio sia ai tornelli, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l'intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l'effettivo utilizzatore. Devono essere esibiti anche in caso di controllo successivo durante la gara;
- il titolo di accesso allo Stadio è personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia e dalla società organizzatrice dell'evento;
- allo spettatore che acquisti il titolo di accesso in violazione delle procedure per la separazione dei sostenitori delle squadre, potrà essere inibito l'accesso nello Stadio. La società organizzatrice dell'evento potrà procedere, altresì, al suo allontanamento dallo Stadio ove la rilevazione della violazione abbia luogo dopo l'avvenuto accesso;
- il titolo di accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta degli stewards e, comunque, conservato fino all'uscita dallo Stadio;
- lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo espressa autorizzazione della società che organizza l'evento.;
- lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli stewards ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli stewards. Lo spettatore che si allontana dall'impianto non potrà più essere riammesso. Lo stesso, qualora si munisse di nuovo titolo, dovrà sottoporsi nuovamente ai predetti controlli;
- l'accesso alle aree *hospitality* è disciplinato dal regolamento esposto in prossimità degli accessi ed all'interno delle sale stesse;
- l'organizzatore dell'evento può rifiutare l'ingresso allo Stadio, anche in occasione di incontri successivi, alle persone che violino le presenti disposizioni ed il Regolamento d'uso;
- le coreografie possono essere proposte e realizzate, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle determinazioni assunte in sede di GOS, soltanto nell'ambito di singoli settori dello stadio e solo ad iniziativa di soggetti o gruppi che occupino storicamente o abitualmente o per consuetudine tali settori, impegnandosi alla completa gestione di tutte le attività

connesse. L'eventuale allestimento di particolari coreografie interessanti una pluralità di settori dello Stadio resta di esclusiva pertinenza della società organizzatrice dell'evento, che sottoporrà la proposta alla valutazione del GOS e, dopo l'approvazione, ne darà informazione al pubblico anche attraverso il proprio sito ufficiale;
- l'accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all'interno dell'impianto sportivo sono soggetti alle prescrizioni ed eventuali restrizioni di legge. Durante periodi di emergenza sanitaria, per l'accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all'interno dell'impianto è necessario conformarsi alle disposizioni della legislazione *pro tempore* vigente;
- l'accesso ai mezzi degli addetti alla ristorazione o ad altri mezzi che non siano strettamente necessari per lo svolgimento della gara, è consentito fino a 15 minuti prima dell'apertura dei cancelli al pubblico. L'apertura dei cancelli al pubblico avviene, mediamente, 2 ore prima dell'inizio della gara;
- in caso di emergenza gli steward forniranno agli spettatori tutte le indicazioni necessarie per raggiungere il luogo sicuro più vicino.

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna È VIETATO:
- introdurre o detenere armi da sparo o da fuoco, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, torce illuminanti, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, strumenti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori (tamburi, trombe, strumenti musicali di qualsiasi genere), fatta eccezione per i tamburi ad una battuta che siano stati espressamente autorizzati in sede di GOS, nonché sistemi di emissione od amplificazione del suono, fatta eccezione per i megafoni che siano stati espressamente autorizzati in sede di GOS. Sia in caso di introduzione di tamburi (ad una battuta) che di megafoni, i referenti devono essere preventivamente identificati in sede di GOS;
- introdurre strumenti per l'emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili) ed altri oggetti che possano costituire pericolo per l'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto, arrecare disturbo ovvero compromettere lo svolgimento regolare delle manifestazioni;
- introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
- introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, vernici od altro materiale imbrattante;
- accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- introdurre o vendere all'interno dell'impianto sportivo bevande contenute in lattine od in bottiglie di vetro o di plastica;
- introdurre animali, con l'eccezione dei cani guida e/o soccorritori;
- introdurre pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;
- introdurre bandiere dotate di doppia asta;
- introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) su richiesta della società organizzatrice dell'evento, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire l'apposita prescritta documentazione; gli stessi, ove autorizzati, non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- allestire coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate, previa verifica dei prescritti requisiti, dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) su richiesta della società organizzatrice dell'evento, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire l'apposita prescritta documentazione;
- introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni od altro materiale stampato o scritto, contenenti propaganda a dottrine politiche ideologiche o religiose, o alla violenza, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o

religioso o comunque offensivi o che si ritenga possano compromettere od ostacolare il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
- esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite o verso il terreno di giuoco;
- porre in essere atti arbitrari o aggressivi nei confronti degli stewards e/o del personale addetto al controllo ed alla sicurezza;
- esternare, anche con cori o esposizioni di scritte, qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, ovvero porre in essere altre manifestazioni di intolleranza;
- effettuare qualsiasi forma di propaganda, di qualsivoglia genere ed in qualunque modo che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell'evento;
- svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell'evento;
- tenere comportamenti che possono arrecare danni agli altri spettatori;
- danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;
- stazionare sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga;
- introdurre, senza il preventivo assenso degli stewards addetti al filtraggio, cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni, ombrelli con punta ed altri accessori od ausili simili; gli stewards, in presenza di elementi che facciano fondatamente ritenere possibile la destinazione ad usi impropri di tali oggetti e strumenti, potranno denegare l'assenso. L'accesso di carrozzine per disabili può avvenire solo attraverso l'ingresso appositamente dedicato;
- fumare.

Avvertenze
Si evidenzia che i seguenti comportamenti, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa in quanto costituenti violazione del presente Allegato e del Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, integrano anche fattispecie di reato.

Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e relativi Allegati, e attinente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o ad eventuali contenziosi, si fa riferimento alle norme di Legge e ai Regolamenti Comunali vigenti.

ALLEGATO VIII

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN GESTIONE DIRETTA

In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, la concessione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri tenuto conto della tipologia di impianto prescelto.

TIPOLOGIA A)

I. Luogo sede legale:

- società con sede da almeno 2 anni nel Comune di Catanzaro p. 10
- società con sede da meno di 2 anni nel Comune di Catanzaro p. 5
- società con sede fuori dal Comune di Catanzaro p. 2

II. Livello massimo di attività svolta (partecipazione a campionati federali):

- nazionale p. 10
- regionale p. 5
- locale p. 2

III. Fasce di età dei tesserati che utilizzano l'impianto (max 10 punti non cumulabili):

- Attività tesserati di età fino a 12 anni p. 4
- Attività tesserati di età da 13 a 19 anni p. 7
- Attività tesserati di età da 20 anni p. 10

IV. Anzianità di affiliazione:

- fino a 3 anni p. 2
- da 4 a 8 anni p. 5
- oltre 8 anni p. 10

V. Tipologia di Affiliazione (max 10 punti non cumulabili) :

- a FSN e/o DSA p. 10
- a EPS e/o altro Ente riconosciuto giuridicamente (CONI e/o CIP) p. 6
- altri Enti e/o organismi riconosciuti giuridicamente p. 4

A parità di punteggio, si applicheranno le seguenti ed ulteriori voci premiali (i-ii-iii-iv-v), tra loro cumulabili:

i) Attività di impatto sociale in favore di soggetti con disabilità, fasce deboli, recupero di minori, attività educativa e di inclusione attraverso lo sport p. 10

ii) Pluralità fasce d'età coinvolte:

- numero fasce inferiore o pari a 2 p. 3
- numero fasce superiore a 2 p. 7

iii) Pluralità di discipline proposte:

- fino a 2 discipline p. 3
- superiore a 2 discipline p. 5

iv) Adesione a eventuali progetti scolastici p. 3

v) Mancanza di spazi alternativi per l'attività praticata: p. 3

Qualora il soggetto richiedente abbia in essere un contratto di affidamento in gestione di uno o più impianti sportivi regolarmente fruibili ricadenti su territorio comunale subirà la decurtazione del punteggio totale di cui sopra di 7 punti.

Al fine di non precludere e penalizzare alcun richiedente l'utilizzo dell'impianto, ulteriori criteri, in merito al massimo utilizzo dello stesso, potranno essere declinati nei singoli Avvisi Pubblici, in conformità al presente Regolamento. In via meramente esemplificativa si potrebbe prevedere, in caso di plurime richieste per le medesime fasce orarie, un numero massimo di turni di utilizzo settimanali per ciascun soggetto e/o l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

TIPOLOGIA B) e C)

i) Luogo sede
- società con sede da almeno 2 anni nel Comune di Catanzaro p. 10
- società con sede da meno di 2 anni nel Comune di Catanzaro p. 5
- società con sede fuori dal Comune di Catanzaro p. 2

ii) Livello massimo di attività svolta (partecipazione a campionati federali):
- nazionale p. 2
- regionale p. 5
- locale p. 10

iii) Fasce di età dei tesserati che utilizzano l'impianto (max 10 punti non cumulabili):
- Attività tesserati di età fino a 12 anni p. 10
- Attività tesserati di età da 13 a 19 anni p. 7
- Attività tesserati di età da 20 anni p. 4

iv) Anzianità di affiliazione:
- fino a 3 anni p. 2
- da 4 a 8 anni p. 5
- oltre 8 anni p. 10

A parità di punteggio, si applicheranno le seguenti ed ulteriori voci premiali (i-ii-iii-iv), tra loro cumulabili:

i) Attività di impatto sociale in favore di soggetti con disabilità, fasce deboli, recupero di minori, attività educativa e di inclusione attraverso lo sport p. 10

ii) Pluralità fasce d'età coinvolte:
- numero fasce inferiore o pari a 2 p. 3
- numero fasce superiore a 2 p. 7

iii) Pluralità di discipline proposte:
- fino a 2 discipline p. 3
- superiore a 2 discipline p. 5

iv) Adesione a eventuali progetti scolastici p. 3

v) Mancanza di spazi alternativi per l'attività praticata: p. 3

Qualora il soggetto richiedente abbia in essere un contratto di affidamento in gestione di uno o più impianti sportivi regolarmente fruibili ricadenti su territorio comunale subirà la decurtazione del punteggio totale di cui sopra di 7 punti.

Al fine di non precludere e penalizzare alcun richiedente l'utilizzo dell'impianto, ulteriori criteri, in merito al massimo utilizzo dello stesso, potranno essere declinati nei singoli Avvisi Pubblici, in conformità al presente Regolamento. In via meramente esemplificativa si potrebbe prevedere, in caso di plurime richieste per le medesime fasce orarie, un numero massimo di turni di utilizzo settimanali per ciascun soggetto e/o l'ordine cronologico di presentazione della domanda.